SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 137° — Numero 250**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 24 ottobre 1996** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1996.

Istituzione presso il tribunale di Cosenza di una nuova sezione in funzione di corte di assise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive variazioni, relativa al riordinamento dei giudizi di assise;

Vista la legge 21 febbraio 1984, n. 14, che modifica ed integra quanto disposto dalla legge 10 aprile 1951, n. 287;

Considerata l'urgente necessità, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, di istituire una seconda sezione in funzione di corte di assise presso il tribunale di Cosenza;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 22 maggio 1996;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Presso il tribunale di Cosenza è istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise con sede di normale convocazione in Cosenza.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alla citata sezione sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1996

SCÀLFARO

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*
CIAMPI, *Ministro del tesoro*

TABELLA

CIRCOLI DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO E DI CORTE DI ASSISE

DISTRETTO	CORTI DI ASSISE DI APPELLO				CORTI DI ASSISE			
	N.	Sede di normale convocazione della corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari	N.	Sede di normale convocazione della corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise	Numero dei giudici popolari
Catanzaro	2	Catanzaro Catanzaro	Catanzaro Cosenza	Uomini 375 Donne 375	4	Catanzaro Catanzaro	Catanzaro - Crotone - Lamezia Terme - Vibo Valentia	Uomini 375 Donne 375
						Cosenza Cosenza	Castrovillari - Cosenza - Paola Rossano	Uomini 375 Donne 375

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
FLICK

96A6972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1996.

Istituzione presso il tribunale di Agrigento di una nuova sezione in funzione di corte di assise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni e integrazioni, relativa al riordinamento dei giudizi di assise;

Considerata l'urgente necessità, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, di istituire una terza sezione in funzione di corte di assise presso il tribunale di Agrigento;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 19 giugno 1996;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Presso il tribunale di Agrigento è istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise con sede di normale convocazione in Agrigento.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alla citata sezione sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1996

SCALFARO

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

TABELLA

CIRCOLI DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO E DI CORTE DI ASSISE

DISTRETTO	CORTI DI ASSISE DI APPELLO				CORTI DI ASSISE			
	N	Sede di normale convocazione della corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari	N	Sede di normale convocazione della corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise	Numero dei giudici popolari
Palermo	3	Palermo Palermo Palermo	Agrigento - Palermo - Trapani	Uomini 990 Donne 990	8	Agrigento Agrigento Agrigento	Agrigento - Sciacca	Uomini 405 Donne 405
						Palermo Palermo Palermo	Palermo - Termini Imerese	Uomini 1060 Donne 1060
						Trapani Trapani	Marsala-Trapani	Uomini 270 Donne 270

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
FLICK

96A6973

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 ottobre 1996.

Scioglimento dell'assemblea generale del Consorzio comuni depressi del Vallo di Diano, in San Rufo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che l'assemblea generale del Consorzio comuni depressi del Vallo di Diano, con sede in San Rufo (Salerno), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1996, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, e 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea generale del Consorziò comuni depressi del Vallo di Diano, con sede in San Rufo (Salerno), è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Piero Mattei è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti all'assemblea generale, al consiglio direttivo ed al presidente.

Roma, 8 ottobre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

L'assemblea generale del Consorzio comuni depressi del Vallo di Diano, con sede in San Rufo (Salerno), si è dimostrata incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1996.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo di Salerno. con provvedimento n. 1375/C.S. dell'11 marzo 1996 nominava un commissario *ad acta* per la predisposizione, entro il termine di quindici giorni, dello schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 in sostituzione dell'inadempiente consiglio direttivo del suddetto consorzio.

Con il medesimo atto, altresì, veniva diffidata l'assemblea consortile a deliberare, entro il termine di venti giorni dalla data di scadenza assegnata al predetto commissario, l'approvazione del documento contabile in questione.

Decorso anche tale termine infruttuosamente, l'organo di controllo, con decisione n. 1923/C.S. del 22 aprile 1996, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 in data 27 luglio 1996.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *c)*, e comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento dell'assemblea generale del Consorzio comuni depressi del Vallo di Diano.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunitario non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea generale del Consorzio comuni depressi del Vallo di Diano, con sede in San Rufo (Salerno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Piero Mattei.

Roma, 20 settembre 1996

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
GELATI

96A6976

DECRETO 8 ottobre 1996.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere provinciale di Agrigento.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Domenico Lauria Pantano è stato eletto consigliere della provincia di Agrigento nelle consultazioni amministrative del 12 giugno 1994;

Visto che il tribunale di Agrigento, sezione per l'applicazione di misure di prevenzione, con decreto n. 78/95 R.G.M.P. datato 6 luglio 1996 ha disposto, ai sensi dell'art. 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, la confisca di quote societarie e di azioni intestate, tra gli altri, anche al predetto amministratore, già oggetto di sequestro ai sensi dell'art. 2-*bis*, comma 4, della medesima legge;

Considerato che detto provvedimento è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale ed in contrasto con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio connesse con la carica elettiva, ricoperta dall'interessato;

Tenuto conto che la permanenza del sig. Domenico Lauria Pantano nel consiglio provinciale di Agrigento espone l'attività amministrativa dell'ente ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Domenico Lauria Pantano dalla carica di consigliere provinciale di Agrigento;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Domenico Lauria Pantano è rimosso dalla carica di consigliere provinciale di Agrigento.

Roma, 8 ottobre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Domenico Lauria Pantano è stato eletto consigliere provinciale di Agrigento nelle consultazioni amministrative del 12 giugno 1994.

Il tribunale di Agrigento, sezione per l'applicazione di misure di prevenzione, con decreto n. 78/95 R.G.M.P. del 6 luglio 1996, ha disposto, ai sensi dell'art 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, la confisca di quote societarie e di azioni intestate, tra gli altri, anche al predetto amministratore, già oggetto di sequestro ai sensi dell'art. 2-*bis*, comma 4, della medesima legge.

La citata misura è stata adottata dall'autorità giudiziaria contestualmente anche nei confronti di altre persone legate da stretti vincoli di parentela con l'amministratore in parola, dei quali, in particolare, uno sottoposto da diversi mesi a fermo emesso ai sensi dell'art 381 del c.p.p. dalla D.D.A. di Palermo. Quest'ultimo, in particolare, unitamente ad altre persone, risulta far parte di una associazione per delinquere di stampo mafioso, in cui i singoli associati hanno disponibilità di armi per il conseguimento delle finalità dell'associazione stessa e si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti gravi di varia natura nonché per acquisire il controllo di attività economiche ed imprenditoriali e per realizzare vantaggi e profitti ingiusti.

Dalle risultanze istruttorie è emerso che, al di là dei vincoli di parentela, il sig. Domenico Lauria Pantano è legato ai predetti da interessi economici e che i beni mobili ed immobili intestati al suddetto amministratore sono stati confiscati perché strettamente connessi ad attività imprenditoriali, gestite di fatto con metodi mafiosi al fine di ottenere illecitamente il monopolio delle commesse.

Quanto esposto, nell'evidenziare come il predetto amministratore, nel proprio operato, sia condizionato dall'iniziativa della criminalità organizzata, cui è collegato sia da vincoli di parentela sia da relazioni d'affari, si pone in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, è incompatibile con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, pertanto, del sig. Domenico Lauria Pantano nel consiglio provinciale di Agrigento rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'attività della provincia, esponendo l'ente medesimo ad una potenzialità di inquinamento ed ingenerando allarme nella popolazione, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico

Il prefetto di Agrigento, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore e, nelle more, con provvedimento n. 88/2227/Gab. del 25 luglio 1996, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig Domenico Lauria Pantano dalla carica di consigliere provinciale di Agrigento, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art 40 della legge 8 giugno 1990, n 142

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere provinciale di Agrigento

Roma, 14 settembre 1996

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
GELATI

96A6977

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 18 luglio 1996

Ammontare dell'imposta unitaria dovuta per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

Visto, in particolare, il comma 24 dell'art. 3 che, al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materie prime e di energia, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1996, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come classificati dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Visto, inoltre, il comma 29 del predetto articolo con cui viene previsto che il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in

chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica e per un coefficiente di correzione stabilito dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità;

Considerato che ai sensi del comma 38 del citato articolo per l'anno 1996 il tributo è determinato sulla base della sola misura minima dell'imposta unitaria, con esclusione del coefficiente di correzione di cui al comma 29;

Considerato che ai sensi del suddetto comma il tributo da applicare per l'anno 1996 allo smaltimento in discarica dei rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico deve essere stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella misura minima tra 2 e 5 lire, tenendo conto delle possibilità di recupero e riutilizzo e delle incidenze del tributo sui costi di produzione;

Visti i decreti 5 settembre 1994 e 16 gennaio 1995, che attuano gli articoli 2 e 5 del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438, e successive reiterazioni, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento rifiuti;

Considerato che i citati decreti ministeriali consentono l'applicazione di procedure semplificate per il riutilizzo dei residui di cicli di produzione o di consumo, al fine di agevolarne l'impiego in processi di produzione di beni e in processi di combustione per la produzione di energia, riducendo, contestualmente, il flusso dei residui avviati allo smaltimento;

Ritenuto pertanto che questa possibilità di riutilizzo deve essere ulteriormente valorizzata ai fini della determinazione del tributo da corrispondere per l'anno 1996 per lo smaltimento in discarica dei rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;

Considerato che l'incidenza del tributo sui costi di produzione per i rifiuti soggetti alle procedure semplificate sopra citate è nulla laddove questi siano effettivamente avviati al recupero;

Considerato infine che tale incidenza va invece considerata nel caso di rifiuti non recuperabili;

Decreta:

Art. 1.

Ammontare dell'imposta unitaria

1. Per l'anno 1996 la misura dell'imposta unitaria dovuta per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica è fissata all'allegato 1 del presente decreto.

Art. 2.

Campo di approvazione

1. Il tributo di cui all'art. 1 si applica ai soli rifiuti generati dalle attività minerarie, estrattive, edilizie, lapidee e metallurgiche, inclusi negli allegati 2, 3 e 4 del presente decreto.

2. Nel caso di smaltimento congiunto di diversi rifiuti di cui all'allegato 1, il tributo è dovuto nella misura stabilita per la categoria di rifiuto smaltita alla quale si applica il valore del tributo più alto.

Art. 3.

Obblighi ed esclusioni

1. Ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, il tributo non si applica ai rifiuti generati dalle attività di prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave definite dalle categorie I e II del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, nonché ai residui inerti di cui al decreto ministeriale 5 settembre 1994 idoneamente collocati, anche in via definitiva, nell'area di concessione o nell'ambito dell'unità produttiva di cava, in base al piano approvato di ripristino o riassetto ambientale, a condizione che vengano rispettati i limiti di cui al citato decreto ministeriale.

2. Costituisce base imponibile la quantità dei rifiuti conferiti in discarica desunta dalle annotazioni contenute nei registri di carico e scarico e dalla dichiarazione di cui al comma 3.

3. La tipologia e la quantità dei rifiuti di cui agli allegati 2, 3 e 4 deve risultare da una dichiarazione scritta resa dal produttore ed acquisita dal gestore della discarica al momento del conferimento dei rifiuti stessi.

4. Laddove il rifiuto venga conferito in discarica con computo volumetrico anziché ponderale, va applicato un coefficiente di correzione peso/volume pari a 1,5.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è applicabile dalla data di operatività della legge n. 549/1995.

Roma, 18 luglio 1996

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 244

ALLEGATO 1

VALORE DEL TRIBUTO (PER CHILOGRAMMO)	CATEGORIE DI RIFIUTI DEI SETTORI MINERARIO, ESTRATTIVO, EDILIZIO, LAPIDEO E METALLURGICO
LIRE 4	Rifiuti elencati nell'allegato 3
LIRE 3	Rifiuti elencati nell'allegato 4 che presentano le caratteristiche di cui all'allegato 3 del D.M.5/9/1994
LIRE 2	Tutti gli altri rifiuti

ALLEGATO 2

01.00.00	**RIFIUTI DERIVANTI DALLA PROSPEZIONE, L'ESTRAZIONE, IL TRATTAMENTO E L'ULTERIORE LAVORAZIONE DI MINERALI E MATERIALI DI CAVA**
01.01.00	**Rifiuti di estrazione di minerali**
01.01.01	Rifiuti di estrazione di minerali metalliferi
01.01.02	Rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi
01.02.00	**Rifiuti derivanti dal trattamento di minerali**
01.02.01	Rifiuti derivanti dal trattamento di minerali metalliferi
01.02.02	Rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi
01.03.00	**Rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi**
01.03.02	Polveri e rifiuti polverosi
01.03.03	Fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina
01.04.00	**Rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi**
01.04.01	Ghiaia e rocce triturate di scarto
01.04.02	Sabbia e argilla di scarto
01.04.03	Polveri e rifiuti polverosi
01.04.04	Rifiuti della produzione di potassa e salgemma
01.04.05	Rifiuti derivanti dal lavaggio e pulitura di minerali
01.04.06	Rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra
01.05.00	**Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione**
01.05.01	Fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio
01.05.02	Fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite
01.05.03	Fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri
01.05.04	Fanghi di perforazione e rifiuti di pozzi per acque dolci
10.00.00	**RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI METALLURGICI**
10.02.00	**Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio**
10.02.01	Rifiuti della trasformazione delle scorie
10.02.02	Scorie non trasformate
10.02.03	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10.02.04	Fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10.02.05	Altri fanghi
10.02.06	Rivestimenti refrattari inutilizzabili
10.03.00	**Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio**
10.03.01	Catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi
10.03.02	Frammenti di anodi
10.03.03	Scorie
10.03.04	Scorie bianche e incrostazioni di prima fusione
10.03.05	Polvere di allumina
10.03.06	Suole di carbone usate e materiali incombustibili dall'elettrolisi
10.03.07	Rivestimenti di carbone usati
10.03.08	Scorie saline di seconda fusione
10.03.09	Scorie nere di seconda fusione
10.03.10	Rifiuti dal trattamento di scorie saline

10.03.11	Polveri di gas effluenti da camino
10.03.12	Altre polveri e particolato (inclusa la polvere di macinazione)
10.03.13	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10.03.14	Fanghi derivanti dal trattamento fumi
10.04.00	**Rifiuti della metallurgia termica del piombo**
10.04.01	Scorie (di prima e seconda fusione)
10.04.02	Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10.04.03	Arsenato di Calcio
10.04.04	Polveri di gas effluenti da camino
10.04.05	Altre polveri e particolato
10.04.06	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10.04.07	Fanghi derivanti dal trattamento fumi
10.04.08	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.05.00	**Rifiuti della metallurgia termica dello zinco**
10.05.01	Scorie (di prima e seconda fusione)
10.05.02	Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10.05.03	Polveri di gas effluenti da camino
10.05.04	Altre polveri e particolato
10.05.05	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10.05.06	Fanghi derivanti dal trattamento fumi
10.05.07	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.06.00	**Rifiuti della metallurgia termica del rame**
10.06.01	Scorie (di prima e seconda fusione)
10.06.02	Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10.06.03	Polveri di gas effluenti da camino
10.06.04	Altre polveri e particolato
10.06.05	Rifiuti della raffinazione elettrolitica
10.06.06	Rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi
10.06.07	Rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi
10.06.08	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.07.00	**Rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino**
10.07.01	Scorie (di prima e seconda fusione)
10.07.02	Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10.07.03	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10.07.04	Altre polveri e particolato
10.07.05	Fanghi derivanti dal trattamento fumi
10.07.06	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.08.00	**Rifiuti di altri processi metallurgici non ferrosi**
10.08.01	Scorie (di prima e seconda fusione)
10.08.02	Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10.08.03	Polveri di gas effluenti da camino
10.08.04	Altre polveri e particolato
10.08.05	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10.08.06	Fanghi derivanti dal trattamento fumi
10.08.07	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10.09.00	**Rifiuti della fusione di materiali ferrosi**
10.09.01	Forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
10.09.02	Forme contenenti leganti organici utilizzate
10.09.03	Scorie di fusione
10.09.04	Polveri di fornace
10.10.00	**Rifiuti della fusione di materiali non ferrosi**

10.10.01	Forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
10.10.02	Forme contenenti leganti organici utilizzate
10.10.03	Scorie di fusione
10.10.04	Polveri di fornace
11.00.00	**RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA**
11.02.00	**Rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metalli non ferrosi**
11.02.01	Rifiuti da processi idrometallurgici del rame
11.02.02	Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
17.00.00	**RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)**
17.01.00	**Cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso**
17.01.01	Cemento
17.01.02	Mattoni
17.01.03	Mattonelle e ceramica
17.01.04	Materiali da costruzione a base di gesso
17.03.00	**Asfalto, catrame e prodotti catramosi**
17.03.01	Asfalto contenente catrame
17.03.02	Asfalto (non contenente catrame)
17.05.00	**Terra e materiali di dragaggio**
17.05.01	Terra e rocce
17.05.02	Terra di dragaggio
17.07.00	**Rifiuti misti di costruzioni e demolizioni**
17.07.01	Rifiuti misti di costruzioni e demolizioni

ALLEGATO 3

INERTI

Roccia di scavo
Materiale inerte proveniente da scavo
Materiale inerte di natura lapidea proveniente da demolizione e costruzione privo di amianto, sfridi e rottami di laterizio, laterizi, intonaci e calcestruzzo armato e non, purché proveniente da idonei impianti di trattamento
Sfridi e rottami di ceramica cruda non smaltata provenienti da scarti di produzione
Sfridi e rottami di ceramica cotta provenienti da scarti di produzione
Scorie di acciaieria da forno elettrico
Loppa granulata d'altoforno
Cocciame di travertino
Rottame di travertino

ALLEGATO 4

RESIDUI INERTI E ASSIMILABILI

Conglomerato bituminoso
Fanghi di perforazione
Residui da abbattimento fumi di industrie siderurgiche (silica fumes)
Detriti di perforazione
Residui e rottami di cermets
Residui di lavorazione di rocce da cava, escluso rottame e cocciame di travertino

SCORIE DI FUSIONE

Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, scorie dalla produzione del fosforo
Scorie di fusione del piombo secondario
Scorie di fusione da recupero di metalli preziosi

TERRE DI FONDERIA E SABBIE ESAUSTE

Scorie e terre di fusione dei metalli
Scorie e terre di fonderia
Sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive
Scorie, terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi con formatura a verde
Terre di fonderia

FANGHI

Fanghi palabili da fonderia
Fanghi a base di alluminio; fanghi a base di calcio
Fanghi ad alto contenuto di rame e zinco
Fanghi e polveri da taglio e molatura pietre e marmi
Fanghi costituiti da inerti
Cementi rame costituiti da fango palabile a base di rame
Fanghi anodici a base di Pb e Sn
Fanghi a elevato contenuto di mercurio e/o selenio
Ferriti di zinco
Fini di ottone e fanghi di molazza
Fanghi da abbattimento polveri da lavorazione terre per fonderie di ghisa
Fanghi e polveri da taglio e molatura granito

ALTRI RESIDUI

Residui e scarti catodici e anodici carboniosi e spezzoni di cocche calcinato di petrolio
Residui di refrattari da forni per processi ad alta temperatura
Residui di lana di vetro e lana di roccia

METALLI FERROSI E NON FERROSI

Scaglie di laminazione
Residui costituiti da ossidi di metalli non ferrosi mescolati o non con ossidi di ferro e altri ossidi minori
Schiumature di rame e sue leghe
Polveri contenenti rame e zinco
Scorie saline da forno rotativo per alluminio secondario non rispondenti allo standard UNI 10297/12
Scorie di alluminio non rispondenti allo standard UNI 10297/12
Composto alluminoso
Schiume di rame
Ceneri povere di zinco
Polveri fini bagnate di zinco
Ceneri a base prevalente di rame da caldaia di recupero
Polveri di zinco da lavorazioni di recupero
Residuo di trattamento di scorie di ottone
Residui costituiti da refrattari, crogioli e scorie vetrose di fusione dei metalli preziosi

96A7003

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 agosto 1996.

Delega di attribuzioni del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Roberto Borroni.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994, n. 197, concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 giugno 1995, con il quale sono stati sciolti gli organi di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ed è stato nominato un commissario straordinario di Governo ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1996, con il quale è stata prorogata la durata dell'incarico del suindicato commissario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1996 con il quale l'on. Roberto Borroni è stato nominato Sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di delegare alcune attribuzioni al predetto Sottosegretario di Stato on. Roberto Borroni;

Decreta:

Art. 1.

Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro:

1) gli atti di particolare rilevanza politica, amministrativa ed economica;

2) gli atti normativi e regolamentari;

3) le circolari contenenti direttive generali;

4) le risposte a quesiti su questioni di principio;

5) gli atti inerenti alla programmazione nazionale nel settore agricolo e forestale e l'assegnazione delle relative risorse finanziarie;

6) la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

7) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo;

8) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri, dei Comitati interministeriali di programmazione economica generale o settoriale, delle commisssioni interregionali;

9) gli atti relativi ai rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con gli Organismi internazionali e sovranazionali;

10) i provvedimenti interministeriali;

11) i provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega il concerto;

12) gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica nonché il potere di annullamento per motivi di legittimità e di revoca o riforma per motivi di merito degli atti emanati dai dirigenti;

13) la dichiarazione di esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica;

14) i provvedimenti di designazione e nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti, istituti e società sottoposti alla vigilanza del Ministero;

15) i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari;

16) gli atti di organizzazione degli uffici e di conferimento delle funzioni dirigenziali;

17) gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni;

18) i provvedimenti conseguenti ad ispezioni ed inchieste di particolare rilevanza;

19) ogni altro atto o provvedimento per i quali un'espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega.

Restano salvi gli atti di gestione di competenza dei dirigenti, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 2.

Ad eccezione di quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto e fatti salvi i poteri conferiti al commissario straordinario di Governo con i decreti del Presidente della Repubblica citati in premesse, al Sottosegretario di Stato Roberto Borroni sono delegate le sottoindicate questioni:

questioni attinenti all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ed in particolare alla riforma della stessa, prevista dall'art. 6, comma 6, della legge n. 491/1993;

questioni attinenti alla Federazione italiana dei consorzi agrari, ai consorzi agrari ed in particolare al riordino degli stessi.

Art. 3.

Il Sottosegretario di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro, è delegato a rispondere alle interrogazioni ed alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e le relative commissioni per il compimento di attività richieste a lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

Il Sottosegretario di Stato è, altresì, incaricato di rappresentare, in caso di impedimento del Ministro, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali nelle sedute comunitarie e di partecipare alle riunioni dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea.

Con appositi provvedimenti si procederà, di volta in volta, a delegare al Sottosegretario di Stato la Presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero.

Il presente decreto sara trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1996

Il Ministro: PINTO

96A6984

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 15 ottobre 1996.

Determinazione del costo di intervento per la ricostruzione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici del 1980-81 in Campania, Basilicata e Puglia, per il 1995.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

Considerato che, ai sensi del primo comma dell'art. 2 del predetto decreto-legge n. 19, così come sostituito in sede di conversione in legge n. 80/1984, il Ministro dei lavori pubblici fissa annualmente il costo di intervento per la determinazione del contributo per la ricostruzione di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

Considerato che la determinazione di tale costo era stata stabilita con decreti del Ministro dei lavori pubblici fino al 1991;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 luglio 1996 che, confermando per il 1992 e 1993 il costo del 1991, fissa per il 1994 tale costo in L. 925.000 al mq, stabilendo, altresì, che per gli anni successivi il costo di intervento di cui trattasi viene aggiornato in base alla variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale;

Considerato che la variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale per il 1995 risulta pari a + 2,399;

Ritenuto che occorre provvedere per il 1995 in conformità di tale variazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il costo di intervento è stabilito per il 1995 in L. 947.000 al mq.

Art. 2.

Ai sensi della legge n. 427/1993 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze 12 gennaio 1995 l'IVA è in accollo spese dei privati.

Roma, 15 ottobre 1996

Il Ministro: DI PIETRO

96A6975

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 ottobre 1996.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Arrone», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1982 con il quale la società cooperativa «Arrone», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il sig. Gino Gasparini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visti i successivi decreti ministeriali 22 aprile 1996 e 7 marzo 1992 con i quali si provvedeva alla sostituzione dei commissari liquidatori perché dimissionari;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1993 con il quale è stato nominato commissario liquidatore il dott. Solito Martino, in sostituzione del dott. Alfredo Maccallini, rinunciatario;

Vista la lettera con la quale il dott. Solito Martino ha rinunciato all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere, per i motivi sopra esposti, alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Alberto Rimicci, nato a Sabaudia (Latina) il 18 agosto 1960 e residente in via Balabanoff n. 88, Roma, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Arrone», con sede in Roma, già sciolta, ex art. 2544 del codice civile, con precedente decreto ministeriale 4 agosto 1982, in sostituzione del dott. Solito Martino, che ha rinunciato all'incarico.

Roma, 10 ottobre 1996

Il Ministro: TREU

96A6961

DECRETO 15 ottobre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Nuova Europa», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Nuova Europa», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Fausto Monticelli in data 12 maggio 1973, repertorio n. 171957, registro società n. 3717, tribunale di Taranto, B.U.S.C. n. 819/126070.

Taranto, 15 ottobre 1996

Il direttore: NICASTRI

96A6978

DECRETO 15 ottobre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «L'Oasi», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «L'Oasi», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Ferdinando Accolla in data 5 novembre 1974, repertorio n. 285592, registro società n. 4145, tribunale di Taranto, B.U.S.C. n. 1004/136017.

Taranto, 15 ottobre 1996

Il direttore: NICASTRI

96A6979

DECRETO 15 ottobre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Jonica», in San Giorgio Jonico.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Jonica», con sede in San Giorgio Jonico, costituita per rogito notaio Luigi Oliva in data 30 ottobre 1972, repertorio n. 24650, registro società n. 3666, tribunale di Taranto, B.U.S.C. n. 714/122314.

Taranto, 15 ottobre 1996

Il direttore: NICASTRI

96A6980

DECRETO 15 ottobre 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Albasette», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Albasette», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Giovanni Santarcangelo in data 29 luglio 1987, repertorio n. 20265, registro società n. 8977, tribunale di Taranto, B.U.S.C. n. 1935/229428.

Taranto, 15 ottobre 1996

Il direttore: NICASTRI

96A6981

DECRETO 15 ottobre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Nuova Maruggio», in Maruggio.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Nuova Maruggio», con sede in Maruggio, costituita per rogito notaio Magda Garofalo in data 6 novembre 1988, repertorio n. 10258, registro società n. 9771, tribunale di Taranto, B.U.S.C. n. 2032/238883.

Taranto, 15 ottobre 1996

Il direttore: NICASTRI

96A6982

DECRETO 15 ottobre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Casa lavoratori metalmeccanici», in Ginosa.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Casa lavoratori metalmeccanici», con sede in Ginosa, costituita per rogito notaio Salvatore Mobilio in data 18 dicembre 1974, repertorio n. 59615, registro società n. 4167, tribunale di Taranto, B.U.S.C. n. 1007/136744.

Taranto, 15 ottobre 1996

Il direttore: NICASTRI

96A6983

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 1996.

Variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;

Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 23 luglio 1996 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1996);

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dal 24 ottobre 1996 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dall'8,25 per cento al 7,50 per cento.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata al 5,50 per cento.

Art. 2.

A decorrere dal 24 ottobre 1996 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dall'8,25 per cento al 7,50 per cento.

La maggiorazione sulle anticipazioni a scadenza fissa resta invariata all'1,50 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1996

Il Governatore: FAZIO

96A7025

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 8 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

1) nell'art. 169, recante l'elenco delle scuole di specializzazione, è soppressa la scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ed in suo luogo è inserita la scuola di specializzazione in chirurgia generale II ad indirizzo di chirurgia d'urgenza;

2) gli articoli 185-192, relativi alla scuola di specializzazione in anatomia patologica sono sostituiti dai seguenti, con conseguente modificazione della numerazione, a seguito dell'adeguamento della predetta scuola alla Tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995:

Art. 185. — È costituita la scuola di specializzazione in anatomia patologica presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti. La scuola di specializzazione risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 186. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della diagnostica anatomo-istopatologica (macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale) e citopatologica.

Art. 187. — La scuola rilascia il titolo di specialista in anatomia patologica.

Art. 188. — Il corso ha la durata di 5 anni

Art. 189. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «G. D'Annunzio» di Chieti con il relativo personale universitario appartenente agli specifici settori

scientifico-disciplinari nonché le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 e il relativo personale dirigente delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è presso l'istituto di patologia umana e medicina sociale, cattedra di anatomia patologica dell'Università «G. D'Annunzio» di Chieti.

Art. 190. - In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 5 per ciascun anno di corso, per un totale di 25 specializzandi.

Art. 191. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 192. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari sono i seguenti:

A - *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di genetica, biologia, patologia molecolare e statistica. Inoltre, lo specializzando deve acquisire le basi teorico-pratiche delle tecniche di esecuzione di un riscontro diagnostico necroscopico, di allestimento e colorazione di preparati istologici e citologici, di morfometria e di quelle necessarie per l'impiego della microscopia ottica ed elettronica.

Settori:

F03X Genetica medica
E04B Biologia molecolare
F04A Patologia generale
F04B Patologia clinica
F01X Statistica medica
F06A Anatomia patologica

B - *Area della sistematica e della diagnostica anatomo-patologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze teoriche di sistematica anatomo-patologica (microscopica, ultrastrutturale e molecolare) e competenze teorico-pratiche di diagnostica anatomo- patologica (macroscopica, istopatologica su preparati definitivi ed in estemporanea, citopatologica ed ultrastrutturale), avvalendosi anche di tecniche immunoistochimiche e di biologia molecolare.

Settori:
F06A Anatomia patologica
F06B Neuropatologia

C - *Area della sanità pubblica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire adeguate conoscenze teoriche di medicina legale, tossicologia, medicina del lavoro e preventiva, deontologia.

Settori:
F22B Medicina legale
F22C Medicina del lavoro
F22A Igiene generale ed applicata

D - *Area di indirizzo subspecialistico anatomo-patologico.*

Obiettivo: lo specializzando deve completare il suo *curriculum* formativo apprendendo gli elementi fondamentali dei correlati anatomo-clinici e delle competenze diagnostiche che sono alla base delle principali patologie subspecialistiche (neuropatologia, patologia oncologica, patologia cardiovascolare, dermopatologia, emopatologia, uropatologia, ginecopatologia, patologia pediatrica, patologia ossea, ecc.) anche in base alle competenze specifiche esistenti nella scuola di specializzazione.

Settori:
F04B Patologia clinica
F06A Anatomia patologica
F06B Neuropatologia

Art. 193. — L'attività didattica comprende ogni anno 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

Art. 194. — Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia, atti medici specialistici certificati in numero non inferiore a quanto di seguito indicato, refertandone almeno il 20%:

esami macroscopici di pezzi chirurgici: 3.000;

diagnosi istopatologica: 8.000;

diagnosi citopatologiche, inclusa citologia cervico-vaginale: 8.000;

diagnosi intraoperatorie: 200;

riscontri diagnostici necroscopici: 300.

Art. 195. — Per quanto altro attiene all'organizzazione della scuola, al piano di studi e di addestramento professionale, alla programmazione annuale delle attività, alla verifica del tirocinio, all'esame di diploma e a eventuali protocolli di intesa e convenzioni si rimanda a quanto disposto dal decreto ministeriale 11 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1995.

3) La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso è soppressa dall'anno accademico 1996/97. Sarà consentito ai soli specializzandi già iscritti agli anni accademici precedenti di completare gli studi sino al conseguimento del diploma di specializzazione.

È istituita dall'anno accademico 1996/97 la scuola di specializzazione in chirurgia generale II - indirizzo in chirurgia d'urgenza, adeguata alla tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995.

A seguito di quanto sopra gli articoli 225-236, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, sono sostituiti dai seguenti, con conseguente modificazione della numerazione, relativi alla suindicata scuola di specializzazione in chirurgia generale II ad indirizzo chirurgia d'urgenza:

Art. 225. — È istituita nella Università di Chieti la scuola di specializzazione in chirurgia generale II ad indirizzo in chirurgia d'urgenza, ai sensi delle norme

transitorie iscritte nel decreto ministeriale 11 maggio 1995, così come definito all'art. 1-04 del capitolo II - decreto ministeriale 11 maggio 1995. La scuola risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica come al capitolo I tabella XLV/2 decreto ministeriale 11 maggio 1995 ed i relativi articoli di decreto per le norme comuni alle scuole di specializzazione.

La scuola di specializzazione di chirurgia generale II ad indirizzo di chirurgia d'urgenza si ottiene strettamente alla normativa specificata negli articoli del decreto ministeriale 11 maggio 1995.

Art. 226. — La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale di chirurgia. Tali specialisti sono addestrati per rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale per affrontare specificatamente i problemi legati alle urgenze ed emergenze chirurgiche indirizzo in chirurgia d'urgenza.

Art. 227. — La scuola rilascia il titolo in specialista in chirurgia generale.

Art. 228. — Il corso ha la durata di sei anni.

Art. 229. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, l'istituto di clinica chirurgica generale e le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 230. — Il numero massimo degli specializzandi è indicato in 18 specializzandi (3 ogni anno).

Art. 231. — La scuola comprende sette aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari così come indicato nella tabella A-II (indirizzo chirurgia d'urgenza) alla pagina 18 del supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1995 e così come qui di seguito specificato affermandosi i principi formativi per ogni area:

Area A2 - *Propedeutica.*

Obiettivi: lo specializzando inizia l'apprendimento dell'anatomia chirurgica e della medicina operatoria e acquisisce la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire l'esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza della fisiopatologia chirurgica, della metodologia clinica e dell'anatomia patologica, della patologia clinica.

Settori scientifico-disciplinari: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale.

Area B2 - *Semeiotica clinica e strumentale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire esperienza ulteriore nella medicina operatoria e deve acquisire le basi di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessaria ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico più adatto per giungere pazienti; affrontare, anche di persona, l'esecuzione degli atti diagnostici (endoscopici, ecografici, laparoscopici) e chirurgici necessari, adottando tattiche e strategie chirurgiche anche differenti dagli standard e tipiche della chirurgia d'urgenza ed emergenza.

Settori scientifico disciplinari: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F08A Chirurgia generale.

Area C2 - *Clinica chirurgica generale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento — chirurgico o meno — più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato.

Deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative all'impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.

Settori scientifico disciplinari: F12X Anestesiologia, F08A Chirurgia generale.

Area D2 - *Anatomia chirurgica e tecnica operatoria.*

Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo-chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.

Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale.

Area E2 - *Chirurgia d'urgenza e di P.S.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessaria a:

1) Definire il grado di urgenze di un paziente chirurgico ed a saper variare le procedure necessarie per giungere alla formazione della diagnosi e della indicazione al trattamento in funzione dei vincoli di tempo e di struttura imposti dalla situazione di emergenza;

2) Gestire, anche in prima persona, il trattamento intensivo di primo soccorso, la rianimazione pre-operatoria e la terapia intensiva post-chirurgica, sapendo utilizzare criticamente le competenze multidisciplinari disponibili nella struttura.

Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

Area F2 - *Chirurgia interdisciplinare.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessarie a:

diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, in particolare nelle situazioni di urgenza, le patologie di competenza specialistica di più comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia d'urgenza. Ciò limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;

riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono impiego necessario di specialisti. Cioè nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto ciò curando la visione complessiva delle priorità in caso di lesioni o patologie multiple.

Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale, F09X Chirurgia cardiaca, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F16A Malattie apparato locomotore.

Area G2 - *Organizzativa e gestionale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare in chirurgia d'urgenza ed emergenza.

Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialità dell'informatica nell'organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura; deve anche acquisire le capacità necessarie per orientarsi nelle problematiche delle urgenze chirurgiche in caso di conflitti militari e nella eventualità di grandi calamità civili e naturali. Lo specializzando deve acquisire l'esperienza necessaria ad un suo efficace utilizzo nel territorio, e deve conoscere a fondo gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi e i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria in regime ordinario e nelle grandi emergenze civili e militari.

Settori scientifico-disciplinari: F08A Chirurgia generale, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

Art. 232. — La scuola per ottemperare all'addestramento professionalizzante si attiene pienamente nella tabella B-II (addestramento in chirurgia d'urgenza), così come a pag. 20 del supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1995 e così di seguito specificato:

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato.

II. Addestramento in chirurgia d'urgenza:

a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore, eseguiti per almeno il 30% in situazioni di emergenza/urgenza;

b) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 29% condotti come primo operatore, eseguiti per almeno il 30% in situazioni di emergenza/urgenza;

c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore, eseguiti per almeno il 30% in situazioni di emergenza/urgenza;

d) aver effettuato almeno 600 ore di attività di pronto soccorso nosocomiale e territoriale;

e) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 100), a pazienti in situazioni di emergenza/urgenza (minimo 400) o in elezione (minimo 400).

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Art. 233. — La scuola di specializzazione in chirurgia generale II indirizzo chirurgia d'urgenza si attiva a partire dall'anno accademico 1996/97 sulla base dell'ordinamento didattico come già specificato nel precedente art. 231 per aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifici disciplinari, nonché sulla base del piano di studi di addestramento professionale stabilito dal consiglio della scuola (art. 3, capitolo I, decreto ministeriale 11 maggio 1995).

Il piano di studi è determinato dal consiglio di ogni scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifici disciplinari riportati nella specifica tabella A.

L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto nella specifica tabella B.

Il piano dettagliato delle attività formative è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 234. — La scuola — anche in dipendenza dell'art. 6 del decreto ministeriale 11 maggio 1995 (protocolli di intesa e convenzioni) che prevede possibili modifiche annuali — oltre a definire annualmente la programmazione del piano degli studi deliberata dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi dell'Università anche ai sensi dell'art. (scuole di specializzazione) iscritto nello statuto dell'Università di Chieti, definisce sempre annualmente la programmazione delle attività e verifica del tirocinio attenendosi all'art. 4 del decreto ministeriale 11 maggio 1995 (4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4).

Art. 235. — L'eventuale affidamento delle funzioni formative e didattiche a strutture ed organici del Servizio sanitario nazionale così come previsto dall'art. 2, Capo I, del decreto ministeriale 11 maggio 1995 ed in particolare comma 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, potrà porre indicazione al consiglio della scuola perché esamini l'opportunità di modificare anche annualmente il piano studi di addestramento professionale e/o la programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio (art. 3-4, Cap. I, del decreto ministeriale 11 maggio 1995).

Il consiglio della scuola definirà tali modifiche rendendone pubblico dettaglio nel manifesto annuale degli studi (art. 3, comma 3, Capo I, del decreto ministeriale 11 maggio 1995).

4) Gli articoli 369-376, relativi alla scuola di specializzazione in neurologia, sono sostituiti dai seguenti, con conseguente modificazione della numerazione, a seguito dell'adeguamento della predetta scuola alla tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995:

Art. 369. — La scuola di specializzazione in neurologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 370. — La scuola di specializzazione in neurologia ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie neurologiche.

Art. 371. — La scuola rilascia il titolo di specialista in neurologia.

Art 372. — Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 373. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Chieti e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari riportati nell'art. 9 e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. In attesa della stipula dei protocolli d'intesa concorrono al funzionamento della scuola le strutture previste nei precedenti statuti e quelle appartenenti agli enti pubblici o privati convenzionati con la scuola.

Art. 374. — La sede amministrativa della scuola è l'istituto di clinica neurologica, scienze del comportamento e medicina legale (cattedra di neurologia).

Art. 375. — Sono ammessi a partecipare alle prove di ammissione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia presso istituzioni universitarie italiane ed i possessori di titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 376. — Il numero massimo di specializzandi che possono essere ammessi in base alle disponibilità di strutture ed attrezzature ed alle capacità formative è di 2 per anno per un totale complessivo di 10 specializzandi.

Art. 377. — La scuola comprende 5 aree di insegnamento professionale che vengono di seguito elencate. Per ogni area viene riportato l'obiettivo ed i settori scientifico-disciplinari relativi.

A - *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di conoscere l'ontogenesi e l'organizzazione strutturale del sistema nervoso; il funzionamento del sistema nervoso centrale e periferico in condizioni normali e di stimolazione; i fondamenti dell'analisi statistica e del metodo epidemiologico.

Settori: E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia, E09B Istologia, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04B Patologia clinica.

B - *Area farmacologia e medicina legale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi biologiche dell'azione dei farmaci sul sistema nervoso, nonché le implicazioni medico legali dell'utilizzazione dei farmaci e più in generale delle problematiche legate alle malattie del sistema nervoso.

Settori: E07X Farmacologia, F22B Medicina legale.

C - *Area fisiopatologia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamentali meccanismi eziopatogenetici, compresi quelli di medicina molecolare applicati alla neuropatologia.

Settori: F04A Patologia generale, F06B Neuropatologia.

D - *Area semeiotica e diagnostica neurologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di conoscere le cause determinanti e i meccanismi patogenetici delle malattie del sistema nervoso; le alterazioni strutturali e/o funzionali del sistema nervoso e le lesioni ad esse corrispondenti da un punto di vista morfologico; i quadri clinici neurofisiologici, neuroradiologici e neuropsicologici che caratterizzano le malattie del sistema nervoso, anche nell'età infantile e geriatrica.

Settori: F04B Patologia clinica, F06B Neuropatologia, F07A Medicina interna, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia.

E - *Area neurologia clinica.*

Obiettivo: al termine del processo formativo lo specializzando deve essere in grado di riconoscere i sintomi ed i segni clinico-strumentali con cui si manifestano le malattie neurologiche, neurochirurgiche e psichiatriche, anche dell'età geriatrica; deve inoltre acquisire un orientamento clinico nell'ambito della neurologia pediatrica e della psichiatria, deve saper curare i malati neurologici o con complicanze neurologiche.

Settori: F07A Medicina interna, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F12B Neurochirurgia, F15A Otorinolaringoiatria, F19B Neuropsichiatria infantile.

Art. 378. — Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidato da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel servizio sanitario nazionale (1735 ore circa).

Art. 379. — Il consiglio della scuola:

determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e definisce le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e/o degli enti ospedalieri convenzionati che concorrono al funzionamento della scuola. Possono essere convenzionate strutture che nel loro insieme rispondono a tutti i requisiti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991;

determina altresì la tipologia delle attività didattiche teoriche e seminariali e di quelle di tirocinio e le forme di tutorato. A tale scopo il consiglio nomina annualmente i tutori che guideranno lungo il percorso formativo gli specializzandi;

può apportare modifiche alla programmazione delle attività formative sempre che siano compatibili con il decreto ministeriale 11 maggio 1995;

può autorizzare un periodo di frequenza in Italia e all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivi non superiori ad un anno. A conclusione di questi periodi di frequenza valuterà l'utilità dell'attività svolta nelle suddette strutture sulla base di idonee documentazioni;

stabilisce la proporzione, nelle diverse aree, tra ore di attività didattica formale e ore di attività seminariale;

rende pubblico nel manifesto annuale degli studi il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti commi.

Art. 380. — Per ogni anno di corso è prevista una prova di esame finale che può essere ripetuta una sola volta purché entro l'anno.

Lo specializzando, al termine di ciascun anno, deve essere in regola con gli esami e con lo svolgimento delle attività previste dal consiglio della scuola, per essere ammesso a proseguire il corso degli studi.

Il periodo di formazione può essere sospeso per servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza e malattie ma l'intera sua durata non può essere ridotta a causa di questi motivi (decreto-legge n. 259/1991).

Art. 381. — Lo specializzando, per essere ammesso all'esame di diploma finale, deve:

aver frequentato in misura corrispondente al monte-ore previsto, aver superato gli esami annuali, aver svolto il tirocinio ottenendone una valutazione positiva per aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici;

protocolli diagnostici clinici: almeno 100 casi seguiti personalmente;

esami neuropatologici: almeno 50 casi, discussi direttamente con un neuropatologo;

prelievo di liquor e relativo esame: almeno 50 casi, dei quali 20 refertati personalmente;

discussione esami neuroradiologici delle principali patologie: almeno 100 casi, discussi direttamente con un neuroradiologo;

discussione esami neurofisiologici delle principali patologie: almeno 100 casi, discussi direttamente con un neurofisiopatologo;

casi clinici: almeno 250 casi seguiti, dei quali 80 seguiti in prima persona, discutendone impostazione e conduzione con il responsabile del reparto clinico.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Art. 382. — L'esame finale consiste nella preparazione e nella discussione di un elaborato scritto su di un tema, coerente con i fini della specializzazione, assegnato allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzato sotto la guida di un docente della scuola.

La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell'Ateneo, su proposta del consiglio della scuola, secondo la normativa vigente.

La frequenza nelle diverse aree avviene come segue:

I anno: Attività didattica formale e seminariale (200 ore):

Area	Ore
E09A Anatomia del sistema nervoso	30
E09B Istologia del sistema nervoso	10
F12A Neuroradiologia (anatomia neuroradiologica)	20
E05A Neurochimica	40
E08A Neurofisiologia	40
F01X Statistica medica ed epidemiologica	20
F11B Neurologia (semeiotica clinica)	40
Totale	200

II anno:

Area	Ore
F03X Genetica medica (neurogenetica)	30
F04B Patologia clinica applicata	20
F11B Neurofisiopatologia (EEG e tecniche correlate)	30
F06B Neuropatologia	40
F07A Immunologia clinica (neuroimmunologia)	20
F11B Neurologia (semeiotica clinica)	40
F11A Psicologia medica	20
Totale	200

III anno:

Area	Ore
F11B Neurofisiopatologia (EMG e tecniche correlate)	30
F11B Neurologia (clinica neurologica)	40
F11B-F15A Neurotologia	10
F14X Neuroftalmologia	10
F12A-F18X Neuroradiologia e Medicina nucleare	30
F07A Medicina interna	40
F07A Geriatria	20
E07X Farmacologia (neuro-psicofarmacologia)	20
Totale	200

IV anno:

Area	Ore
F11E Neurologia (clinica neurologica)	40
F11A Psichiatria (clinica psichiatrica)	30
F11B Neuropsicologia clinica	30
F19B Neuropsichiatria infantile	30
F12B Neurochirurgia e Neurotraumatologia	30
F11B Riabilitazione neurologica	20
F22B Medicina legale e bioetica	20
Totale	200

V anno (piano base):

Area	Ore
F11B Neurologia (clinica neurologica)	100
F11A Psichiatria	40
F12B Neurochirurgia	30
F11B Riabilitazione neurologica	30
Totale	200

L'attività di tirocinio guidata (1.550 ore circa annue per cinque anni) di cui 800 ore così ripartite:

Giro guidato con discussione dei casi (3 ore al giorno per otto mesi)	600 ore
Seminari	100 ore
Esercitazioni	100 ore
	800 ore

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 8 ottobre 1996

Il rettore: CRESCENTI

96A6960

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 14 agosto 1996, n. 11.

Norme tecniche di indirizzo per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali».

Agli assessori alla sanità delle regioni e province autonome, servizi veterinari

Ai responsabili dei servizi veterinari delle regioni e province autonome

Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario e speciale

Ai direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali

Agli uffici veterinari del Ministero della sanità per gli adempimenti CEE

Agli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna

Al Comando carabinieri per la sanità

Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

Al Ministero dell'interno

Al Ministero delle finanze

All'A.I.M.A.

Alla Confederazione coltivatori diretti

Alla Confagricoltori

All'A.I.A.

All'Uniceb

Alla Copagri

All'Assocarni

All'Assalzoo

All'Assica

All'A.N.A.S.

All'Associazione italiana dei mercati di bestiame

Con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 14 giugno 1996, viene attuata la direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.

Il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 introduce una identificazione univoca degli animali della specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina che è il punto di riferimento per l'espletamento di più attività istituzionali, in primo luogo quelle di carattere sanitario che competono ai servizi veterinari ufficiali, ma anche quelle di carattere zootecnico relative agli interventi di sostegno agli allevatori, e quelle di repressione dei reati di frode ed abigeato.

Ciò comporta, evidentemente, la fruizione dei dati che derivano dall'applicazione del regolamento anche da parte di altre amministrazioni, ma anche la necessità di fornire un servizio qualificato ed efficiente agli allevatori.

È da sottolineare che sull'anagrafe del patrimonio zootecnico, condotta in modo efficiente e moderno, potranno essere innestate, in quanto vi trovano la base essenziale, le attività di epidemiosorveglianza veterinaria e la migliore gestione della movimentazione degli animali.

Di seguito vengono forniti gli elementi chiarificatori del disposto legislativo e gli indirizzi tecnici per la pratica e uniforme attuazione, sul territorio nazionale, del complesso sistema della identificazione degli animali che, è appena il caso di ricordare, deve essere avviato con la necessaria urgenza e priorità.

IL CODICE IDENTIFICATIVO DI AZIENDA

Per tutte le strutture che rientrano nella definizione di cui all'art. 1, comma 5, lettera *b* (azienda) del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, deve essere attivata la procedura che consenta alle stesse l'attribuzione di un numero di codice identificativo alfanumerico composto da 8 cifre (3 cifre: codice ISTAT del comune ove è ubicata l'azienda, 2 lettere: sigla della provincia, 3 cifre: numero progressivo assegnato all'azienda). L'attribuzione di tale codice avviene da parte dei servizi veterinari della azienda U.S.L. competente per territorio.

Il suddetto codice costituisce il mezzo attraverso il quale viene istituito presso ogni azienda U.S.L. il sistema di registrazione (elenco) delle aziende e sul quale si basa la procedura di identificazione degli animali (definizione art. 1, comma 5, lettera *a)*. Infatti il codice di azienda è parte integrante del codice di identificazione del singolo capo, laddove previsto, e costituisce l'elemento di connessione tra le informazioni di cui all'art. 2, comma 1 (elenco delle aziende), depositate presso le aziende U.S.L., ed il Registro di azienda di cui all'art. 3.

Le aziende U.S.L. provvedono ad inviare al S.I.A.N. (Sistema informativo agricolo nazionale) via Sabatino Gianni, 121 - 00156 Roma, l'elenco delle aziende entro il 15 ottobre 1996.

Il codice di identificazione dell'azienda è quindi attribuito alla singola struttura definita dai parametri relativi all'ubicazione territoriale e dalle informazioni di cui all'art. 2, primo comma.

Il suddetto codice è univoco e non ripetibile indipendentemente dalle specie allevate o detenute presso le aziende.

Nel caso si tratti di azienda che effettua la transumanza, la registrazione e l'assegnazione del codice di identificazione viene effettuata dalla azienda U.S.L. che ha la competenza sul territorio ove è ubicata la sede fissa dell'azienda (ovvero la sede in cui gli animali trascorrono il periodo invernale o autunnale). Nel caso di aziende che effettuano la transumanza prive di una qualsiasi sede fissa (pascolo vagante) o di allevamento costantemente allo stato brado si fa riferimento al comune ove il responsabile dell'azienda ha stabilito l'effettivo domicilio.

In particolare, il responsabile dell'azienda, inteso come proprietario o responsabile di qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione allevamento all'aria aperta (es.: allo stato brado) o altro luogo, comprese stalle di sosta e mercati, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, dovrà richiedere ai servizi veterinari della azienda U.S.L. competente, entro venti giorni dall'inizio dell'attività, l'attribuzione di un codice di identificazione aziendale (art. 2, comma 2).

Ai fini della registrazione delle aziende i servizi veterinari delle aziende U.S.L. predispongono un modello per la richiesta di attribuzione del codice (vedasi il facsimile allegato 1) che deve contenere, oltre alle informazioni minime di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento n. 317/1996 anche le seguenti informazioni:

a) qualora il responsabile di azienda di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, sia diverso dal detentore degli animali di cui alla precedente lettera dello stesso comma dovranno essere raccolti i dati relativi al domicilio, alla residenza, al codice fiscale e alla partita I.V.A.;

b) le coordinate geografiche dell'azienda: tale dato verrà registrato, ove già disponibile, in particolare quando l'azienda è situata in aree ove risultano in attività osservatori epidemiologici regionali veterinari o ne è prevista l'istituzione;

c) la tipologia prevalente degli animali presenti in azienda (vedasi allegato 2 per le definizioni applicabili alle diverse categorie di animali) nonché la consistenza numerica;

d) deve essere indicato se trattasi di azienda transumante o stanziale oppure a pascolo vagante;

e) nel caso di azienda suinicola deve essere indicato se trattasi di azienda aderente ad un consorzio di tutela della denominazione di origine dei prosciutti, ufficialmente riconosciuto e il cui disciplinare preveda la marcatura delle cosce dei suini con il codice di identificazione dell'azienda.

Le informazioni contenute nella richiesta di attribuzione del codice aziendale sono le medesime che devono risultare anche sul frontespizio del registro aziendale, pertanto il modello di richiesta potrà essere realizzato in modo da costituire lo stesso frontespizio del registro aziendale.

Fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 5, sono esonerati dalla richiesta di attribuzione del codice aziendale anche quelle aziende che sono già attualmente registrate presso i servizi veterinari delle aziende U.S.L. in funzione dei piani di profilassi delle malattie infettive. Anche in questo caso il servizio veterinario provvede all'attribuzione d'ufficio di detto codice in modo tale che il codice aziendale sia univoco e non ripetuto indipendentemente dalle specie allevate.

Si ricorda che il codice, precedentemente assegnato ad aziende che hanno cessato l'attività, potrà essere riutilizzato dopo tre anni dalla comunicazione alla azienda U.S.L. di cessazione dell'attività.

IL DETENTORE DEGLI ANIMALI (art. 1, comma 5, lettera *c) (qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente degli animali)*.

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, individua nella figura del detentore degli animali la persona giuridicamente responsabile degli adempimenti previsti ai fini dell'identificazione e della registrazione del bestiame eccezion fatta per i punti in cui viene specificatamente indicata la figura del responsabile dell'azienda (ad esempio art. 2, comma 2: richiesta di attribuzione del codice di identificazione aziendale).

Al detentore fanno riferimento più codici aziendali qualora quest'ultimo risulti responsabile di animali tenuti, allevati o commercializzati in strutture che hanno differenti ubicazioni territoriali. Inoltre il detentore è responsabile della compilazione di più registri aziendali quando detiene, alleva o commercializza animali appartenenti a specie differenti.

Ai fini dell'identificazione del detentore al momento dell'assegnazione del codice di azienda, deve essere registrata sia la partita I.V.A. sia il codice fiscale quando entrambi disponibili.

IL REGISTRO AZIENDALE
(Art. 3)

Il registro di azienda, per essere valido ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 deve recare sia il timbro dell'A.S.L. competente sia la sigla del responsabile del servizio veterinario o del veterinario ufficiale delegato.

Nelle zone geografiche particolarmente disagiate, è cura dei servizi veterinari attuare procedure applicative che agevolino la vidimazione dei registri ivi compresa la consegna da parte del detentore degli animali e la restituzione da parte dei servizi allo stesso.

Il registro deve contenere almeno le informazioni di cui ai modelli allegati 3, 4 e 5 (e prevedere lo spazio per le eventuali annotazioni da parte dei veterinari ufficiali e di altre persone incaricate ufficialmente dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (ad esempio per il controllo del regime dei premi zootecnici).

In particolare deve essere previsto lo spazio sufficiente per:

a) la data dell'ispezione e la firma dell'esecutore del controllo ufficiale;

b) eventuali annotazioni

Il registro di azienda potrà integrarsi ed essere unificato ad altri sistemi di registrazione anche informatizzati già esistenti nelle aziende a condizione che vi siano riportate almeno le informazioni previste dai modelli allegati alla presente circolare e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.

La vidimazione del registro non sarà necessaria qualora esistano già dei registri istituiti per altri fini ufficiali sempreché contengano le informazioni previste negli allegati. I servizi veterinari delle A.S.L. avranno cura di tenere annotati il numero dei registri via via vidimati ai singoli detentori e di cui hanno preso visione, nonché il numero delle pagine di cui sono costituiti e la data della vidimazione.

Qualora si tratti di registri informatizzati e con relativa stampa dei dati non è necessaria la vidimazione da parte dei veterinari della azienda U.S.L. competente di tutte le pagine stampate quando per la stampa vengono utilizzati moduli continui preventivamente timbrati e vidimati pagina per pagina da altro ente ufficiale (ad esempio per fini fiscali).

Ogni detentore è responsabile della registrazione degli animali sul registro aziendale: le informazioni riportate dovranno essere conformi a quanto previsto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, a seconda delle specie detenute.

Il tempo di tre giorni previsto per la registrazione delle nascite o delle introduzioni di animali della specie bovina sul registro aziendale viene calcolato a decorrere dalla data di marchiatura del capo. Si precisa inoltre che la marchiatura deve avvenire prima di qualsiasi movimentazione dell'animale e comunque entro trenta giorni dalla nascita per bovini e bufalini, settanta per i suini e sessanta per ovini e caprini.

Per quanto riguarda gli ovini ed i caprini destinati direttamente ad un impianto di macellazione prima dei sessanta giorni di età, l'esenzione dall'identificazione deve intendersi come esenzione dall'identificazione individuale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996; sono in ogni caso fatte salve le norme relative all'identificazione ai sensi del decreto legislativo n. 286/1994.

Qualora il proprietario degli animali sia differente dal detentore sarà necessario indicare sul registro aziendale i riferimenti del primo (estremi anagrafici).

Nei mercati il responsabile, che è solo temporaneamente detentore degli animali, può utilizzare copia del documento di identificazione di cui all'allegato 7, o del certificato sanitario che scorta gli animali durante la loro movimentazione e del modello 4 come parte integrante del registro aziendale (decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996, art. 3, commi 8 e 9).

Si noti che l'utilizzo dei documenti di accompagnamento citati, in sostituzione della compilazione del registro di azienda, è possibile esclusivamente nei mercati (decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996, art. 3, comma 9).

Per quanto riguarda le stalle di sosta dei commercianti, il cui esercizio e la cui vigilanza devono essere conformi a quanto previsto all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954, non è possibile ricorrere alla suddetta procedura di registrazione: la registrazione degli animali deve quindi avvenire conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 come per tutte le altre tipologie di azienda.

In ogni tipologia di azienda comunque (stabilimenti agricoli, allevamenti all'aria aperta, stalle di sosta, mercati ecc.) i documenti ufficiali di identificazione degli animali o i documenti di scorta utilizzati per la loro movimentazione devono essere conservati insieme al registro di azienda per un periodo di 5 anni a disposizione dell'autorità competente (art. 3, comma 10).

Il registro deve essere tenuto presso l'azienda. Per quanto riguarda le aziende prive di qualsiasi sede fissa o alla stato brado, il registro è tenuto presso la sede dell'effettivo domicilio del detentore degli animali.

Per la registrazione di bovini da ingrasso, identificati individualmente con numeri di identificazione in ordine progressivo, potrà essere consentita la registrazione per gruppo indicando il primo e l'ultimo numero della partita, facendo riferimento alla documentazione di scorta. L'utilizzo di tale procedura deve essere concordato con il servizio veterinario competente per territorio ed in tale caso sul registro deve essere mantenuta una evidente connessione tra le informazioni del carico e dello scarico dei capi di bestiame appartenenti alla medesima partita.

Inoltre la registrazione dei bovini deve avvenire mantenendo un riferimento con i modelli 4 con cui sono stati movimentati gli animali e con i certificati di origine.

Il commercio di vitelli e di suini in forma di «tentata vendita» ove consentito, comporta in ogni caso la presenza di un registro con tutti gli obblighi che ne conseguono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996.

I servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali devono acquisire i dati identificativi degli animali presenti in azienda al momento della prima applicazione del regolamento (situazione precedente) entro il 15 novembre 1996.

Tali dati verranno trasmessi, su specifica richiesta, al S.I.A.N. (Sistema informativo agricolo nazionale) via Sabatino Gianni, 121 - 00156 Roma.

I servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali, recandosi presso le aziende nell'ambito delle attività di competenza e comunque almeno con periodicità semestrale, verificano la corretta tenuta del registro di azienda; almeno una volta all'anno deve essere effettuato un controllo della consistenza dell'allevamento che sara utilizzata ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe aziendale presso l'azienda unità sanitaria locale.

Tali adempimenti sostituiscono quelli previsti dalle seguenti norme: decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, art. 3, commi 3 e 4, decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, art. 3, commi 4 e 5, decreto ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592, art. 3, commi 4 e 5, decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, art. 3, commi 6 e 7; dato che nella sostanza trattasi di obblighi e disposizioni analoghe.

Si ribadisce che la registrazione degli animali deve avvenire su registri diversi in funzione delle specie allevate e quindi questo adempimento può comportare la presenza di più registri di azienda identificati con lo stesso numero di codice aziendale in relazione al numero delle specie allevate.

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI
(Art. 4)

Il marchio di identificazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 sostituisce tutti i marchi ufficiali apposti per le diverse finalità ed acquista così il valore di unico marchio ufficiale.

L'animale si considera identificato esclusivamente quando tutti i componenti del codice identificativo sono presenti e leggibili.

Specie bovina.

L'identificazione degli animali della specie bovina avviene nei termini previsti dal regolamento con una marca conforme alle tipologie di cui all'allegato 6 (marca auricolare di tipo standard - figura *a*; marca auricolare a punzonatura - figura *b*).

L'utilizzo della marca auricolare «a punzonatura» e consigliato per gli animali importati in grosse partite e destinati all'ingrasso.

L'utilizzo di marche a punzonatura potrà essere effettuato anche nel caso in cui le marche di tipo standard non siano disponibili: ciò potrà comunque avvenire solo per un periodo transitorio.

Ogni capo viene identificato per mezzo dell'applicazione di una marca all'orecchio sinistro.

La marca è costituita da due parti, conformi a quanto previsto negli allegati 6a e 6b, ed il punto di unione deve essere costruito in modo che la marca non possa essere riutilizzata una volta aperta.

Il materiale di costruzione è in plastica flessibile di colore giallo e deve recare stampata in modo indelebile la dicitura «IT» e lo stemma della Repubblica italiana.

Le scritte, di colore nero, dovranno essere indelebili e preferibilmente stampate con tecnologia laser.

Indicativamente i caratteri riportati sulle marche avranno almeno le seguenti dimensioni:

a) marca auricolare tipo standard:

codice ISTAT del comune, sigla provincia, codice azienda: mm 5;

anno di nascita, numero progressivo aziendale identificativo dell'animale: mm 25;

b) marca auricolare tipo «a punzonatura»:

parte A: sigla provincia: mm. 7; anno di nascita o di apposizione della marca (punzonabile): mm. 15 numero progressivo del capo: mm. 20;

parte B: caratteri punzonabili da utilizzarsi per riportare il codice ISTAT del comune, il numero progressivo dell'azienda, lettere da utilizzarsi per codifica delle aziende quando in numero superiore a 999 per comune. Il codice aziendale può anche essere già preimpresso a stampa.

Per le lettere da utilizzarsi ai fini della codifica dell'anno di nascita o di apposizione della marca auricolare vedasi tabella riportata nell'allegato 6a.

Per la tipologia di numerazione da utilizzarsi ai fini dell'identificazione di bovini in aziende con più di 1000 capi da identificare per anno si veda la nota 1 dell'Allegato 6.

Analoga numerazione sarà utilizzata per l'attribuzione del codice aziendale.

Si noti che la lettera relativa all'anno di nascita è stata prevista con un carattere punzonabile al fine di consentire l'utilizzo delle marche per un periodo di due anni.

Considerato che in Italia sono attualmente operative aziende configurate come «centri di smistamento dei vitelli da ingrasso» importati da Paesi terzi, i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali competenti territorialmente, sentito il parere delle regioni o delle province autonome, possono consentire, al fine di pervenire ad un razionale utilizzo dei codici di identificazione disponibili, la movimentazione dei vitelli verso le aziende di ingrasso di ultima destinazione dove verranno identificati conformemente al decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996. Tale movimentazione deve avvenire adottando precisi provvedimenti sanitari (vincolo sanitario) per l'identificazione a destino da riportare sul Mod. 4 ed in modo da mantenere una connessione con i documenti che hanno scortato gli animali all'atto della introduzione in Italia.

L'identificazione di tali vitelli nell'azienda di destinazione deve essere effettuata improrogabilmente entro 30 giorni dalla data in cui gli animali hanno superato i controlli previsti dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.

Il sistema di identificazione dei bovini è completato, a regime, da un documento di identificazione del bovino conforme a quanto previsto all'allegato 7, in tre copie con matrice depositata presso l'autorità preposta al rilascio, che viene consegnata al momento della fornitura delle marche auricolari. Quando le marche presentano, oltre al codice alfanumerico, un codice di lettura a barre quest'ultimo dovrà essere riportato sul predetto documento di identificazione.

A regime nel momento in cui vengono applicate le marche auricolari ai bovini, il detentore responsabile degli animali provvede a compilare ed inviare al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio copia del «documento di identificazione del bovino» di cui all'allegato 7. La trasmissione delle schede alla azienda unità sanitaria locale competente avverrà almeno con cadenza mensile e comunque prima dello spostamento dei capi.

Tale documento di identificazione, deve essere previsto anche per gli animali introdotti dai Paesi membri dell'Unione europea, animali che, come noto, mantengono il marchio di identificazione apposto all'origine (art. 7, comma 1).

Specie suina

Il criterio di identificazione degli animali della specie suina fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996, Allegato II, e alle disposizioni emanate fino ad oggi ed in particolare quelle ai fini della profilassi della peste suina classica.

Pertanto i suini dovranno essere identificati con un tatuaggio sull'orecchio sinistro o, in alternativa ove previsto (Allegato II, punto 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996), sulla parte esterna delle cosce, con caratteri aventi un'altezza minima di 5 millimetri sia per le lettere che per le cifre.

Il numero di caratteri di cui si compone il codice previsto dal regolamento è 10 di cui 8 per il codice aziendale (3 cifre: codice ISTAT del comune ove è ubicata l'azienda, 2 lettere: sigla della provincia, 3 cifre: numero progressivo assegnato all'azienda) e 2 per la sigla IT.

Il suddetto codice potrà essere seguito da un ulteriore carattere stabilito per l'identificazione del mese di nascita dei suini allevati in aziende aderenti ad un consorzio di tutela della denominazione di origine dei prosciutti ufficialmente riconosciuto. L'utilizzo della suddetta tipologia di identificazione dovrà essere notificata ai servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti anche tramite l'allegato modello Richiesta di registrazione di azienda.

Specie ovi-caprina

Il sistema di identificazione degli ovi-caprini oltre al tatuaggio alla grassella o all'orecchio (realizzato in inchiostro di colore nero o verde per gli animali appartenenti a razze con cute pigmentata) riportante la sigla IT ed il codice aziendale, prevede l'attribuzione di un numero individuale di identificazione da apporsi all'orecchio sinistro, in alternativa tramite tatuaggio o bottone auricolare realizzato in plastica di colore giallo e costruito in modo da non consentirne il riutilizzo.

Nel caso dell'utilizzo di quest'ultimo sistema di identificazione, in sostituzione del tatuaggio all'orecchio, su tale supporto dovrà essere riportato in modo indelebile ed in colore nero almeno il numero progressivo individuale assegnato all'animale nonché la sigla della provincia.

SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE ALTERNATIVI ADOTTATI IN VIA SPERIMENTALE

In via sperimentale, previo assenso del Ministero della sanità e su proposta dei servizi veterinari delle regioni e delle province autonome, sarà possibile ricorrere all'identificazione degli animali delle specie bovina, ovi-caprina e suina per mezzo di sistemi tecnologicamente innovativi in ausilio ai sistemi di marcatura previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996.

ASSEGNAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI MARCHI

I servizi veterinari delle aziende U.S.L. competenti per territorio, sentite le esigenze degli allevatori, stabiliscono la quantità di marchi necessari per soddisfare al massimo il fabbisogno trimestrale di ogni azienda registrata.

Le regioni e le province autonome provvedono affinché le modalità per l'approvvigionamento dei marchi siano uniformi e coordinate sul territorio di competenza e nel caso in cui tali attività non siano espletate dai servizi veterinari delle aziende U.S.L. vi siano garanzie di sicurezza ed affidabilità nonché di accesso ai dati. Resta comunque la responsabilità dei servizi veterinari delle aziende U.S.L. sull'affidabilità dei dati relativi al patrimonio zootecnico delle specie considerate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 sul territorio di competenza.

In tal senso ed al fine di pervenire al più presto all'informatizzazione dei dati relativi all'identificazione degli animali, i servizi veterinari regionali, sulla base di specifiche funzionali che saranno determinate dal Ministero della sanità, si dotano di un sistema di gestione dati automatizzato verificando in tal senso tutte le possibilità.

Si evidenzia che tale sistema di gestione delle informazioni relative all'identificazione degli animali oltre a fornire valide garanzie sotto il profilo sanitario sarà di valido aiuto anche per gli aspetti zootecnici dando modo di creare banche dati a valenza regionale e nazionale.

Al riguardo si ritiene indispensabile, soprattutto al fine della gestione delle banche dati, prevedere la costituzione o comunque di sviluppare i collegamenti in rete delle diverse unità di gestione dei dati relativi all'identificazione degli animali ed alla registrazione delle aziende facendo capo ad un nodo regionale che si reputa opportuno localizzare presso gli osservatori o centri epidemiologici veterinari regionali.

Nel caso di smarrimento o deterioramento della marca di identificazione il detentore (o l'operatore quando trattasi di mercati, decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 art. 3, comma 8) provvederà ad applicare un nuovo marchio conformemente a quanto previsto all'art. 4, comma 4.

All'apposizione della nuova marca corrisponderà la compilazione del registro di azienda: la trascrizione dovrà consentire di costituire un nesso con la marca precedentemente appartenuta all'animale. Sarà inoltre necessaria la compilazione di un nuovo «documento di identificazione del bovino» e la successiva trasmissione all'azienda U.S.L. competente della stessa, unitamente alla copia del documento relativo alla precedente marca auricolare in modo da comunicare l'avvenuta sostituzione della stessa.

Sarà cura dell'azienda U.S.L. che riceve il documento di identificazione del bovino rimarcato modificare la situazione anagrafica dell'azienda ovvero comunicare all'azienda U.S.L. di origine degli animali, se diversa, l'avvenuta variazione.

In mancanza di disposizioni specifiche da parte dei servizi veterinari degli assessorati regionali alla sanità i servizi veterinari delle aziende U.S.L. dovranno trasmettere alla regione o alla provincia autonoma, almeno con cadenza annuale, l'elenco delle aziende presenti nel territorio con i relativi codici aziendali e con la specifica delle specie e della consistenza numerica degli animali allevati. Si ricorda che dovranno essere trasmessi anche i rapporti informativi sullo stato di applicazione della registrazione e identificazione degli animali di cui all'art. 12 comma 3, che si ritengono, soprattutto nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 di notevole importanza per il corretto avvio del sistema di identificazione e registrazione del bestiame.

Le regioni e le province autonome comunicano ogni anno al Ministero della sanità - Dipartimento alimenti nutrizione e della sanità pubblica veterinaria i dati aggregati relativi alla tipologia ed alla consistenza degli allevamenti o inerenti quant'altro verrà ritenuto di interesse in ambito nazionale. Ciò fino a quando non sarà costituita una unità di aggregazione automatizzata a livello centrale, con possibilità di accesso alla rete nel caso fosse necessario avere informazioni specifiche.

Il sistema di identificazione e registrazione del bestiame messo in atto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 fornisce dati che servono a fini anche diversi da quelli sanitari (ad esempio la gestione dei premi zootecnici): si rappresenta pertanto la necessità che alcuni dati siano resi disponibili per altre amministrazioni secondo apposite istruzioni che verranno emanate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di intesa con il Ministero della sanità.

FLUSSO INFORMATIVO PREVISTO PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE INDIVIDUALE DEGLI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA.

Ferma restando la necessità di una fase transitoria di prima applicazione, il sistema messo in atto prevede che per ogni marca auricolare di identificazione per i bovini, sia del tipo «standard» sia del tipo «a punzonatura», fornita al detentore, dovrà corrispondere un documento di identificazione in tre copie con matrice che rimane depositata presso l'autorità che ha provveduto al rilascio, stampata su carta autocopiante e conforme all'Allegato 7, già recante, prestampato o compilato a mano a cura del servizio veterinario della azienda U.S.L., il codice identificativo dell'animale nonché se trattasi di nuova identificazione o sostituzione.

La prima copia, debitamente compilata dal detentore, dovrà essere inviata o consegnata al servizio veterinario della azienda U.S.L. competente successivamente all'apposizione della marca auricolare al bovino *(iscrizione dell'animale all'anagrafe)*. L'operazione di iscrizione del bovino all'anagrafe aziendale verrà effettuata ogni qualvolta verrà data comunicazione ai servizi veterinari delle ASL dell'introduzione di bovini nelle aziende registrate così come previsto dalle norme vigenti.

La seconda copia potrà essere allegata dal detentore degli animali al registro aziendale e comunque dovrà accompagnare il bovino durante i suoi spostamenti. Sul documento devono essere riportati i codici aziendali (codice ISTAT, sigla provincia, numero progressivo assegnato all'azienda) di tutte le aziende in cui gli animali sono stati introdotti in ordine cronologico.

Nel momento in cui il capo viene macellato e comunque entro 30 giorni per macellazione ordinaria e immediatamente per quelli provenienti da operazione di risanamento la scheda verrà inviata dal veterinario responsabile dello stabilimento di macellazione alla azienda U.S.L. competente territorialmente sull'ultima azienda in cui è stato stabulato l'animale: la scheda di ritorno costituirà l'elemento sulla cui base viene aggiornata l'anagrafe del bestiame *(cancellazione dell'animale dall'anagrafe)*.

La cancellazione dei bovini dall'anagrafe aziendale da parte delle aziende U.S.L. potrà avvenire anche a seguito della comunicazione di avvenuta movimentazione degli animali basandosi sulla registrazione delle informazioni contenute nel Modello 4 redatto al momento dello spostamento degli animali.

La terza copia potrà essere utilizzata per altri fini secondo le istruzioni impartite dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di intesa con il Ministero della sanità.

Stante che tale documento è destinato a diventare, con successivo provvedimento, vero e proprio documento ufficiale di identità del bovino, anche sulla base di decisioni in divenire da parte della Unione europea, è opportuno prevedere, se possibile, che la copia destinata a seguire l'animale come documento di identità sia di materiale più consistente (ad esempio cartoncino), mentre le altre copie potranno essere anche delle veline.

I servizi veterinari delle regioni e delle province autonome curano affinché la veste grafica del documento sia uniforme sul territorio di competenza; le informazioni che vi debbono essere riportate sono almeno quelle di cui all'Allegato 7 c, per quanto riguarda la «lista codici aziendali» relativa alle aziende nelle quali un animale può essere detenuto o transitare nel corso della sua vita, si avrà cura affinché oltre al codice dell'azienda di destinazione, vi sia anche la data di partenza (dati che sono entrambi da compilare a cura del detentore di partenza), nonché la data di arrivo da compilarsi a cura del detentore di destinazione. Ciò consentirà di avere una nozione precisa dei movimenti dell'animale che può essere riscontrata inoltre tramite i Modelli 4 sia sul registro di azienda che presso i servizi veterinari delle aziende U.S.L.

COMPITI REGIONALI
INFORMATIZZAZIONE DEI DATI

Le autorità veterinarie degli assessorati alla sanità regionali devono predisporre l'aggregazione dei dati raccolti presso le diverse aziende U.S.L. in una banca dati regionale che deve essere correlata all'attività funzionale degli osservatori epidemiologici o coincidere con questi ultimi. Data l'estrema importanza rivestita sia sotto l'aspetto sanitario che zootecnico dei dati e la futura necessità di fruizione da parte di strutture correlate tra loro in ambito nazionale, si sottolinea il rilievo che potrebbe avere la predisposizione di un sistema informatizzato di gestione dell'anagrafe del bestiame.

Si rappresenta che le strutture degli osservatori epidemiologici veterinari devono essere adeguatamente potenziate ove esistenti, mentre è opportuno provvedere alla loro istituzione in tempi rapidi da parte delle regioni e province autonome che ne risultino ancora sprovviste. A tale proposito si richiama quanto stabilito per gli osservatori o centri epidemiologici veterinari all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali), nonché quanto riportato a proposito degli stessi osservatori sulle linee guida per la riorganizzazione della sanità pubblica veterinaria nell'ambito del Dipartimento di prevenzione, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 9 febbraio 1996.

IRREGOLARITÀ RISCONTRATE
E MODALITÀ SANZIONATORIA

Le sanzioni relative alla mancata applicazione di norme specifiche previste dal regolamento saranno emanate con apposito provvedimento.

Sono applicabili, nel caso di mancata identificazione o certificazione le norme a cui il decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 fa riferimento, sostituendo solo le modalità ma non gli obblighi già previsti dai provvedimenti preesistenti che comunque prevedono una forma di identificazione degli animali.

Fra i provvedimenti succitati attualmente in vigore si segnalano a titolo di esempio e per i fini dell'attività di controllo le norme seguenti.

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320: Regolamento di polizia veterinaria;

Legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche. Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Decreto 18 ottobre 1991, n. 427. Regolamento per la profilassi della peste suina classica;

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 118. Attuazione di direttive 81/602/CEE, 85/358/CEE, 86/469/CEE, 88/146/CEE, 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica nelle produzioni animali, nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche;

D.M. 2 luglio 1992, n. 453. Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovi-caprini;

D.M. 27 agosto 1994, n. 651. Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

D.M. 15 dicembre 1995, n. 592. Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 556. Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/68/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;

D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28. Attuazione della Direttiva 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari;

D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93. Attuazione della direttiva 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella C.E.;

Decreto 2 maggio 1996, n. 358. Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica.

In merito a quanto specificato all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 si rappresenta che le informazioni relative alla movimentazione di animali non accompagnati da un certificato o da un documento previsto dalla legislazione veterinaria, citate all'art. 8, fanno riferimento in particolare ai verbali di accertamento di violazioni al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, ed inoltre a qualsiasi eventuale informazione scaturita nel corso delle indagini.

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
Nuovo «modello 4»
(Art. 10)

Il documento di accompagnamento degli animali da utilizzarsi per la loro movimentazione (Dichiarazione di provenienza degli animali), previsto all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996, e nella sostanza il modello 4 previsto all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, modificato in modo tale da consentire di riunire in un unico documento i seguenti modelli:

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320. Regolamento di polizia veterinaria: art. 32: attestazione veterinaria «a tergo» del carico degli animali; art. 64: attestazione del trasportatore di avvenuta disinfezione dell'automezzo;

Modello D: certificazione di provenienza degli animali da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi;

Modello P: certificazione di provenienza degli animali della specie bovina da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi;

Modello L: certificazione di provenienza degli animali della specie bovina da allevamenti indenni da brucellosi;

Modello R: certificazione di provenienza degli animali della specie ovi-caprina da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi;

Modello T: certificazione di provenienza degli animali della specie ovi-caprina da allevamenti indenni da brucellosi;

Ordinanza ministeriale 15 luglio 1982. Dichiarazione di provenienza degli animali della specie bovina da allevamento indenne da leucosi bovina enzootica;

Dichiarazione di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118.

Si precisa che l'unificazione dei modelli sopra menzionati (D, P, L, R e T) deve intendersi esclusivamente quando la dichiarazione viene utilizzata ai fini della movimentazione degli animali. Pertanto i modelli previsti dalle norme relative alle profilassi pianificate rimangono in vigore per tutti gli altri utilizzi.

Per quanto concerne i restanti modelli previsti dal regolamento di polizia veterinaria che non vengono riuniti nella nuova dichiarazione di provenienza degli animali, si rappresenta la necessità che vengano adeguati ai criteri di identificazione del bestiame messi in atto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996.

Alla «Dichiarazione di provenienza degli animali» dovranno essere allegati quando previsti dalle leggi vigenti copia dell'elenco dei trattamenti (D.Lgs. del 27 gennaio 1992, n. 118 e D.M. 28 maggio 1992).

Si precisa inoltre che l'utilizzo del modello 4 ai fini di dichiarazione di provenienza degli animali così come previsto dal D.P.R. n. 320/1954 continua ad essere valida per tutte le specie.

Il modello di «Dichiarazione di provenienza degli animali» prevede la registrazione nell'apposito spazio, di un numero di serie progressivo che sarà attribuito:

a) dai servizi veterinari delle aziende U.S.L. competenti per territorio quando trattasi di attestazione sanitaria;

b) dal detentore degli animali al momento della movimentazione degli stessi.

La struttura del modello, suddivisa i 5 parti, consente di distinguere i vari riferimenti legislativi; la firma del veterinario ufficiale è prevista nello spazio contrassegnato dal riquadro E) e oltre ad essere riferita al suddetto riquadro deve fare riferimento anche al riquadro A) nei casi previsti dall'art. 32 del regolamento di polizia veterinaria.

La compilazione dei riquadri A), B) e C) dovrà avvenire sotto la responsabilità del detentore degli animali o dello speditore che ne risulta temporaneamente responsabile.

Il riquadro D) recante dichiarazione di avvenuta disinfezione deve essere redatta dal trasportatore. Nei casi ove è prevista l'attestazione del veterinario ufficiale di avvenuta disinfezione (decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954, art. 64, comma 8) tale riquadro dovrà riportare timbro e firma del veterinario dell'azienda U.S.L. territorialmente competente.

Si noti che la veste grafica della «Dichiarazione di provenienza degli animali» prevista all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 attualmente deve essere considerata indicativa con riferimento in particolare alla suddivisione in cinque riquadri che potrà essere modificata al fine di rendere più pratico l'utilizzo del modello.

Ad esempio particolare attenzione deve essere posta nella compilazione del quadro E, primo capoverso, che nei casi non previsti dall'art. 32 del regolamento di polizia veterinaria deve essere chiaramente reso inutilizzabile; allo stesso modo la tabella recante l'identificazione degli animali sottoposti ai piani di controllo (quadro E) deve essere sbarrata quando non utilizzata poiché la dichiarazione di visita sanitaria con esito favorevole da parte del veterinario ufficiale, viene riferita agli animali riportati nel riquadro A.

Si sottolinea che, in merito all'attestazione prevista nel riquadro E, relativa alla visita degli animali, la dicitura «esito favorevole» deve intendersi nel senso che alla visita veterinaria gli animali risultano sani.

Il quadro E è inoltre utilizzabile sia per le dichiarazioni di indennità dell'allevamento che per l'accreditamento delle aziende previsto dagli attuali piani di profilassi delle malattie infettive.

Ai fini di facilitare l'accertamento dell'origine degli animali il nuovo modello di accompagnamento degli animali deve essere realizzato in colori differenti a seconda della provenienza degli stessi:

Colore rosa: dichiarazione di provenienza degli animali da allevamenti;

Colore verde: dichiarazione di provenienza degli animali da stalle di sosta;

Colore giallo: dichiarazione di provenienza degli animali da centri di raccolta, da fiere, mercati o esposizioni.

Il modello è redatto in due copie quando trattasi di dichiarazione del detentore degli animali o dello speditore, mentre è prodotto in tre copie quando costituisce certificazione sanitaria. In ogni caso, una copia di detto modello, quando non sia già in possesso dei servizi veterinari della azienda U.S.L., deve pervenire a questi ultimi per rendere possibile l'aggiornamento dinamico dell'anagrafe delle singole aziende.

FASE DI PRIMA APPLICAZIONE
(Art. 12, comma 3)

Le regioni e le province autonome, nel rispetto delle linee di indirizzo predisposte dal Ministero della sanità, provvedono a stabilire le indicazioni di tempi e modalità ai fini dell'applicazione omogenea del provvedimento sul territorio di competenza, effettuando periodiche verifiche sulla corretta attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996.

Data l'unicità e la polifunzionalità del sistema di identificazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 e l'importanza di pervenire ad una rapida attuazione, si rappresenta l'opportunità di utilizzare tutti gli strumenti e le forze in campo disponibili che devono essere adeguatamente coordinate. In particolare si sottolinea il ruolo che le organizzazioni agricole possono avere nel portare a conoscenza degli allevatori gli adempimenti previsti dal regolamento e nel facilitarne la corretta esecuzione.

Si rappresenta inoltre che, per consentire il regolare proseguimento delle operazioni di bonifica sanitaria del bestiame sarà opportuno, per la prima fase attuativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996, che possano essere ancora utilizzati i contrassegni degli animali attualmente «ufficialmente riconosciuti» validi per l'identificazione degli animali per fini di profilassi delle malattie infettive evitando di ricorrere alla ricostituzione delle scorte.

Egualmente è consentito in via del tutto eccezionale, finché il sistema di identificazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 non sarà a pieno regime, l'apposizione dei marchi attualmente in uso sui capi iscritti ai libri genealogici, ai fini di non penalizzare nell'immediato la gestione dei libri stessi e di fornire i necessari tempi tecnici per l'adeguamento del sistema informatico attualmente in uso per tale gestione. Al riguardo si precisa che tali marchi sono apposti solo ed esclusivamente in ordine all'esercizio di tale attività e pertanto tali capi dovranno essere comunque identificati con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996.

Si prega di voler assicurare un corretto adempimento.

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO 1
MODELLO

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE AZIENDA

All'Azienda Sanitaria/U.S.L. n° ________
Servizio Veterinario

Il sottoscritto / responsabile legale (art.2, par.1, lett.e)
cognome ....
nome ....
nato a ....
residente in / sede legale ....
cod. fisc. / p.iva ....

CHIEDE

che l'Azienda denominata ....
....
sita in .... tel. ....
sede legale .... prov. ....
p.iva .... coordinate geografiche ....
con le seguenti caratteristiche:
azienda: TRANSUMANTE/STANZIALE
specie animali detenute ....
tipologia animali: ....
iscrizione animali: controlli funzionali SI NO
libri genealogici SI NO
consorzio tutela prosciutto SI NO

VENGA REGISTRATA E LE VENGA ATTRIBUITO UN NUMERO DI CODICE AZIENDALE CONFORME A QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE.

Dichiara che il detentore responsabile degli animali (art.1, par.5, lett.c) è (NOME, COGNOME E DOMICILIO) ....
.... cod. fisc. / p.iva ....
Dichiara che il proprietario degli animali è (NOME, COGNOME E DOMICILIO) ....
Si impegna a comunicare ogni variazione dei dati entro il termine previsto dal D.P.R. 317/96.

In fede

Data: .... ________________

SPAZIO RISERVATO AUTORITA' SANITARIA COMPETENTE

NUMERO DI CODICE ATTRIBUITO

IT [| |] [|] [| |]

ultime 3 cifre codice ISTAT del comune ove ha sede l'azienda	sigla provincia ove ha sede l'azienda	numero assegnato azienda	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VETERINARIO

firma

Località ____________ Data __ __ __ ____________

ALLEGATO 2

TIPOLOGIA ANIMALI DETENUTI

1) SPECIE BOVINA:

A) ALLEVAMENTI BOVINI DA RIPRODUZIONE
- DA LATTE
  * TORI, VACCHE, ALTRI
- LINEA VACCA VITELLO
  * TORI, VACCHE, ALTRI

B) ALLEVAMENTI BOVINI DA PRODUZIONE
- INGRASSO CAPI ADULTI
- VITELLI A CARNE BIANCA

2) SPECIE BUFALINA:

* TORI BUFALINI, FEMMINE ADULTE, ALTRI

3) SPECIE OVINA:

* GREGGI STANZIALI
  * ARIETI, FEMMINE ADULTE, ALTRI
* GREGGI TRANSUMANTI
  * ARIETI, FEMMINE ADULTE, ALTRI
* PASCOLO VAGANTE

4) SPECIE CAPRINA:

* GREGGI STANZIALI
  * BECCHI, FEMMINE ADULTE, ALTRI
* GREGGI TRANSUMANTI
  * BECCHI, FEMMINE ADULTE, ALTRI
* PASCOLO VAGANTE

5) SPECIE SUINA:

* ALLEVAMENTI SUINI DA RIPRODUZIONE con l'indicazione se:
  - A CICLO CHIUSO
  - A CICLO APERTO
  - MISTI
  - VENDITA RIPRODUTTORI
  * VERRI, SCROFE, ALTRI:
    <=20 KG.;
    >20 KG. E <=50 KG.;
    >50 KG.;
  - STATO BRADO
  - STATO SEMIBRADO
  - STATO STABULATO
* ALLEVAMENTI SUINI DA PRODUZIONE
  - STATO BRADO
  - STATO SEMIBRADO
  - STATO STABULATO

ALLEGATO 3 - REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDALE PER BOVINI

NUM.RO ORDINE	MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE	CATEGORIA	SESSO	CARICO (1)		SCARICO O MORTE (2)		SOSTITUZIONE MARCHIO E MOTIVO	ESTREMI MODELLO 4
				DATA	PROVENIENZA	DATA	DESTINAZIONE O MOTIVO		

(1) O NASCITA

(2) INDICARE LA CAUSA:
A) CIRCOSTANZE NATURALI
B) CAUSE DI FORZA MAGGIORE

PAGINA N ----

ALLEGATO 5 - REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDALE PER OVINI E CAPRINI

NUM.RO ORDINE	DATA	CONSISTENZA ALLEVAMENTO	NUMERO TOTALE FEMMINE DI 12 MESI O CON PROLE	CARICO (1)		SCARICO O MORTE (2)		ESTREMI MODELLO 4
				NUMERO ANIMALI	PROVENIENZA	NUMERO ANIMALI	DESTINAZIONE/MOTIVO	

(1) O NASCITA

(2) INDICARE LA CAUSA:
A) CIRCOSTANZE NATURALI
B) CAUSE DI FORZA MAGGIORE

PAGINA N ----

ALLEGATO 6-A

MODELLI MARCHE AURICOLARI PER BOVINI

Figura 1: MARCA AURICOLARE DI TIPO A (scala 1:1)
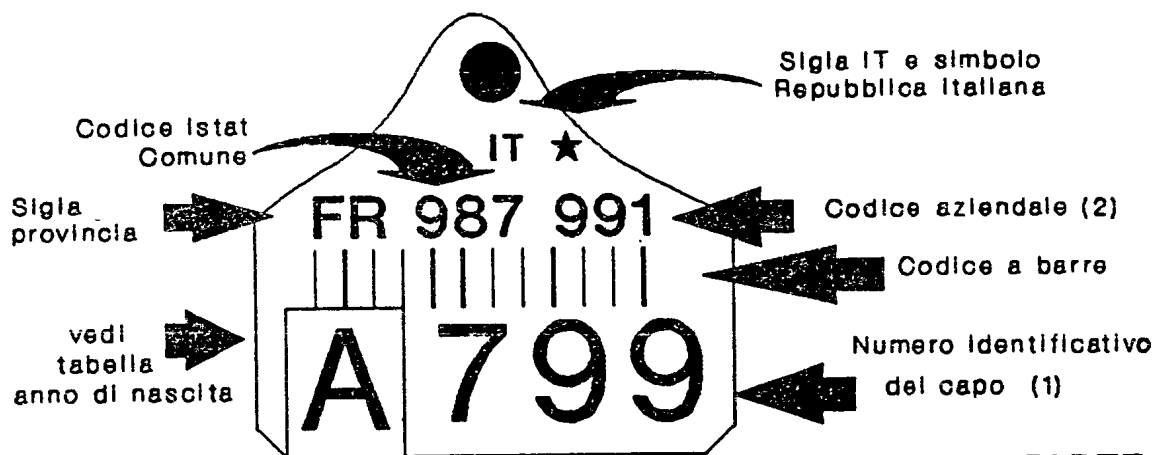
PARTE A

CARATTERE DI IDENTIFICAZIONE	ANNO DI NASCITA O DI APPOSIZIONE	CARATTERE DI IDENTIFICAZIONE	ANNO DI NASCITA O DI APPOSIZIONE
A.	1996	N.	2009
B.	1997	O.	2010
C.	1998	P.	2011
D.	1999	Q.	2012
E.	2000	R.	2013
F.	2001	S.	2014
G.	2002	T.	2015
H.	2003	U.	2016
I.	2004	V.	2017
J.	2005	W.	2018
K.	2006	X.	2019
L.	2007	Y.	2020
M.	2008	Z.	2021

1) La numerazione del singolo capo in ambito aziendale parte da 001 fino al capo 999, quindi prosegue con A00 fino ad A99 e successivamente, prevedendo per ogni centinaio come primo carattere le 26 lettere dell'alfabeto inglese fino ad arrivare al codice Z99 (capo n°3599 nell'ambito della stessa azienda).

2) Il numero progressivo di azienda nell'ambito dello stesso comune prevede un sistema di identificazione analogo a quello descritto per la numerazione degli animali (001,...,999,A00,...,A99,B00,...,B99,......,Z99).

ALLEGATO 6-B

Figura 2: MARCA AURICOLARE DI TIPO B (A PUNZONATURA)

SCALA 1:1
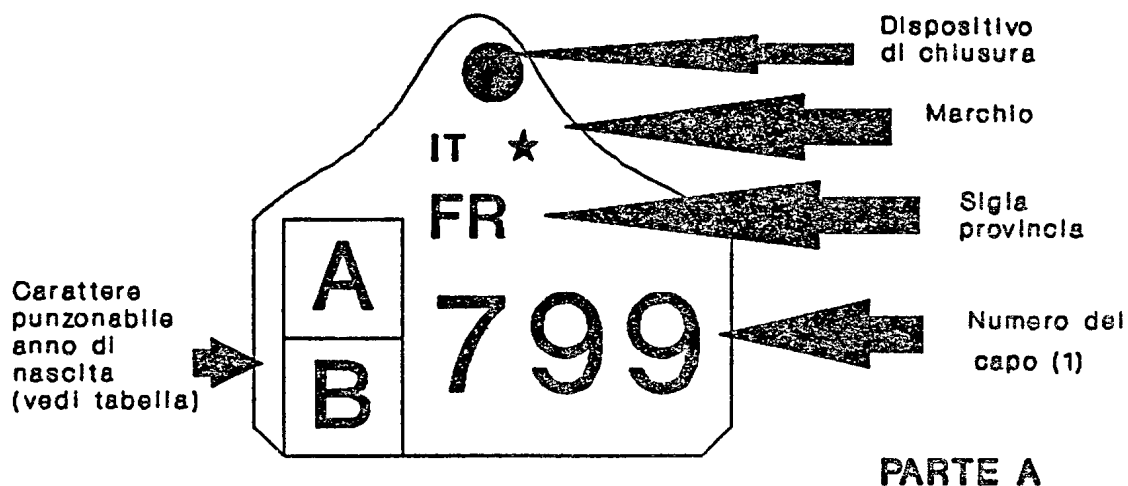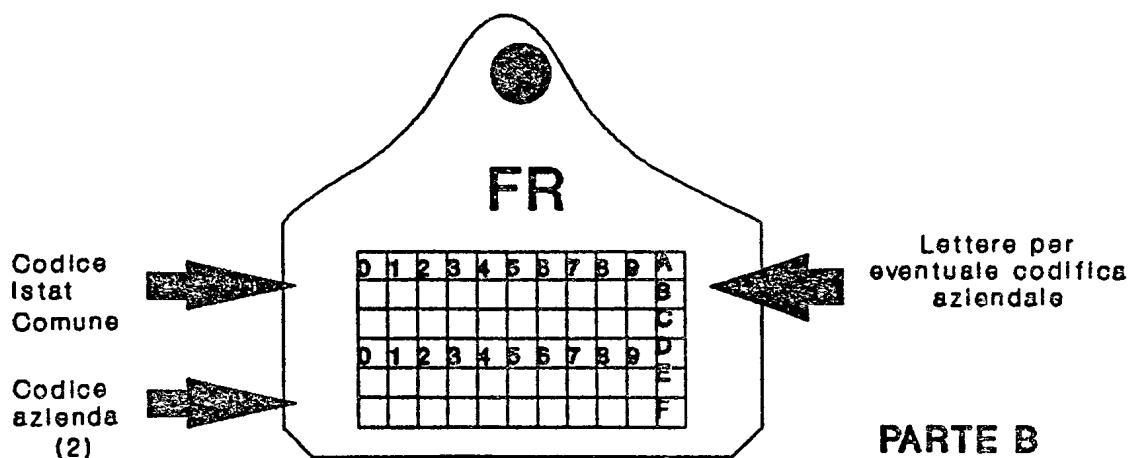
N.B. Il codice aziendale della parte B può essere anche preimpresso a stampa.

ALLEGATO 7

copia A

CEDOLA IDENTIFICATIVA DEL BOVINO
(da compilarsi al momento dell'apposizione del marchio all'animale)

Nuova identificazione ☐ Sostituzione ☐

CODICE IDENTIFICATIVO DELL'ANIMALE

☐☐	☐☐☐	☐☐☐	☐	☐☐☐
Provincia	ISTAT	Azienda	Anno di nascita	Identificativo del capo

Marchi applicati in precedenza all'animale: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Data di nascita dell'animale: ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

Data di applicazione del marchio: ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

Sesso: ☐☐ Razza: ____________

Origine dell'animale: ☐ Nato in azienda ☐ CEE ☐ Paesi terzi

Animale: Macellato ☐ Deceduto ☐ in data: ____/____/____ .

Detentore: Nome e cognome ____________

codice fiscale (partita iva) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Proprietario (quando diverso dal detentore): Nome e cognome ____________

codice fiscale (partita iva) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

96A6963

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.10995.XVJ(995) del 9 settembre 1996 gli artifici pirotecnici denominati. «P8601 (d.f. UB0602)», «P8802A (d.f. UB0701)» e «P8810 (d.f. UB0708)», che la ditta U. Borgonovo S.r.l., con sede in Inzago (Milano), località Cascina Draga, intende importare dalla ditta China Panda Fireworks Manufacturers Ldt. - Huangmao Town (Repubblica popolare cinese), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10763.XVJ(984) del 9 settembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Enterprise 5000/B New», che la ditta pirotecnica Mattioni di Mattioni Angela, con sede in Collalto di Tarcento (Udine), intende far produrre dalla fabbrica di fuochi artificiali della ditta Nasti Vincenzo in Napoli, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n.559/C.10313.XV.J(976) del 10 settembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Discovery di colore bianco» che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nel propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10312.XVJ(975) del 9 settembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Schuttler 6 di colore verde», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10993XV.J(993) del 9 settembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Enterprise 3000 color» che la ditta Nasti Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica in Napoli, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10764.XVJ(985) del 9 settembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Enterprise 10.000», che la ditta pirotecnica Mattioni di Mattioni Angela, con sede in Collalto di Tarcento (Udine), intende far produrre dalla fabbrica di fuochi artificiali della ditta Nasti Vincenzo in Napoli, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10373.XV.J(977) del 9 settembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Schuttler 6 di colore bianco», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A6799

Riconoscimento e classificazione di propellenti compositi

Con decreto ministeriale n. 559/C.9827.XVJ(959) del 9 settembre 1996 i propellenti compositi denominati: «BPD 6» e «BPD 7», che la società BPD Difesa e spazio S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Colleferro, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella I categoria - gruppo *B* dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0271, 1.1C.

96A6801

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 ottobre 1996

Dollaro USA	1527,57
ECU	1924,43
Marco tedesco	1004,06
Franco francese	296,82
Lira sterlina	2442,13
Fiorino olandese	894,94
Franco belga	48,738
Peseta spagnola	11,911
Corona danese	261,97
Lira irlandese	2466,72
Dracma greca	6,409
Escudo portoghese	9,943
Dollaro canadese	1134,56
Yen giapponese	13,548
Franco svizzero	1220,59
Scellino austriaco	142,71
Corona norvegese	236,54
Corona svedese	232,58
Marco finlandese	334,52
Dollaro australiano	1214,42

96A7026

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria Europea 1996

(Estrazione del 12 e 13 ottobre 1996)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria Europea 1996, avvenuta in Cipro (Turchia) il 12 ottobre 1996 per il premio europeo e in Roma il 13 ottobre 1996 per i premi nazionali:

PREMIO EUROPEO

ECU 2 500 000 - Biglietto serie AU n. 15058 venduto in Italia.

PREMI NAZIONALI

A) *Premi di prima categoria*

1) Biglietto serie S n. 74595 di lire 2 miliardi abbinato al cavaliere Scaramuzzo Mauro;

2) Biglietto serie I n. 55041 di lire un miliardo abbinato all'atleta Fabian Roncero,

3) Biglietto serie AI n. 97443 di lire 500 milioni abbinato al cavaliere Bellaccini Leonardo,

4) Biglietto serie B n. 80297 di lire 500 milioni abbinato all'atleta Franco Togni;

5) Biglietto serie AL n. 14054 di lire 250 milioni abbinato al cavaliere Mallei Ignazio;

6) Biglietto serie AN n. 51546 di lire 250 milioni abbinato all'atleta Jonah Koech

B) *Premi di seconda categoria*

n. 8 premi di lire 100 milioni cadauno ai seguenti biglietti

1)	Biglietto serie	D	n.	69077	5)	Biglietto serie	AP	n.	67328
2)	» »	E	»	24807	6)	» »	AQ	»	42641
3)	» »	E	»	89796	7)	» »	BB	»	31691
4)	» »	AI	»	85927	8)	» »	BC	»	25878

C) *Premi di terza categoria*

n. 30 premi di lire 30 milioni cadauno ai seguenti biglietti

1)	Biglietto serie	A	n.	16794	16)	Biglietto serie	U	n.	71046
2)	» »	A	»	20862	17)	» »	V	»	35577
3)	» »	B	»	25532	18)	» »	Z	»	66009
4)	» »	I	»	09578	19)	» »	AB	»	80157
5)	» »	I	»	49671	20)	» »	AC	»	32654
6)	» »	L	»	83008	21)	» »	AF	»	76733
7)	» »	M	»	66100	22)	» »	AG	»	48560
8)	» »	N	»	63392	23)	» »	AG	»	56632
9)	» »	N	»	75272	24)	» »	AI	»	70164
10)	» »	N	»	99140	25)	» »	AM	»	35168
11)	» »	O	»	59887	26)	» »	AQ	»	61205
12)	» »	Q	»	02365	27)	» »	AQ	»	97861
13)	» »	Q	»	47444	28)	» »	AR	»	02039
14)	» »	R	»	13839	29)	» »	AR	»	96638
15)	» »	R	»	32931	30)	» »	AS	»	07329

D) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti*

Biglietto serie AU 15058 - Premio Europeo - L. 10 000 000

1)	Biglietto serie	S	n.	74595	L. 4 000 000
2)	» »	I	»	55041	» 3 000 000
3)	» »	AI	»	97443	» 2 000 000,
4)	» »	B	»	80297	» 2.000 000,
5)	» »	AL	»	14054	» 1 500 000,
6)	» »	AN	»	51546	» 1 500 000

Ai venditori degli 8 premi di seconda categoria L. 1 000 000 ciascuno.

Ai venditori dei 30 premi di terza categoria L. 700 000 ciascuno

96A7010

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Domande di brevetto a disposizione delle imprese

Si elencano di seguito i titoli delle innovazioni, oggetto di brevetto, che possono essere di utilità alle imprese italiane, grandi e medio/piccole, al fine di migliorare la loro competitività sia a livello nazionale sia internazionale.

Catalizzatori per l'ossidazione totale di composti organici volatili. Rif. CNR 1.253

Impiego di 2-ciclopenten-1-one come induttore di HSP70 Rif. CNR 1.252.

Tastatore tridimensionale proporzionale a quadrilateri articolati elastici. Rif. CNR 1.251.

Autovettura con porte laterali sollevabili. Rif. CNR 1.249.

Gruppo di ruota per veicolo a trazione elettrica Rif. CNR 1.248

Autovettura trasformabile Rif. CNR 1.247.

Macchina elettrica a flusso assiale multistadio come propulsore per veicoli. Rif. CNR 1.246.

Sistema di ottimizzazione del segnale ottico di allineamento e delle prestazioni di allineamento globale, di un allineatore a raggi X Rif. CNR 1.238

Metodo diagnostico per la visualizzazione e l'analisi automatica in tempo reale dell'evoluzione delle onde d'urto prodotte durante la fotoablazione laser e apparecchiatura per la esecuzione di detto metodo Rif. CNR 1.235

Procedimento per la produzione di paste cartarie mediante biodelignificazione da masse vegetali, in particolare da Kenaf Rif. CNR 1.226

Procedimento di preparazione degli acidi alfa-arilpropionici e relativi intermedi Rif. CNR 1.225

Sistema interferometrico per la misura dell'indice di rifrazione dei mezzi liquidi trasparenti. Rif. CNR 1.223.

Batteria ricaricabile al litio o a ioni-litio in grado di sostenere prolungate ciclazioni. Rif. CNR 1.221

Metodo di purificazione e separazione di glicosidasi per cromatografia Rif. CNR 1.218

Convertitore da inserire in un microscopio elettronico a scansione, in grado di aumentare il rapporto segnale/rumore. Rif. CNR 1.217

Coniugati oligonucleotide-antraciclina o oligonucleotide-antraciclone Rif. CNR 1.216

«BOLLA SALUBRE» atto ad indentificare soluzioni idonee a garantire la salubrità di piccoli ambienti. Rif. CNR 1.215.

Composti ad attività di fissaggio di gas. Rif. CNR 1.214.

Procedimento per la produzione di elementi compositi di alluminio ricoperto con strati di materiale solido absorbente. Rif. CNR 1.210

Epitopi per IgE dell'allergene maggiore da Parietaria judaica Rif. CNR 1.203

«RIMA» Reading Intelligent Machine Rif. CNR 1.191.

«IL NOSTRO MONDO» software didattico per l'educazione ambientale. Rif. CNR 1.190.

Oligonucleotidi in grado di modulare l'espressione del gene per la miotonina e usi di essi Rif. CNR 1.189.

Dispositivo per l'interfacciamento di un elaboratore elettronico con un apparato video numerico a componenti 4 2 2. Rif. CNR 1.177.

Metodo per l'identificazione del virus B della vite (GVB), anticorpi monoclonali (Mab) contro GVB e linea cellulare di ibridoma atta a produrre gli anticorpi monoclonali stessi Rif. CNR 1.173.

«YAK»: sistema operativo distribuito multiprocessore multitasking. Rif. CNR 1.158.

Dispositivo per il prelievo da un corpo d'acqua di un campione integrato nello spazio. Rif. CNR 1.138.

Sistema per la trasmissione via satellite di dati sincroni e asincroni in grado di contrastare l'attenuazione del segnale dovuta ad agenti atmosferici

96A6995

Domande di brevetto sulle quali sono emersi interessi industriali

Tastatore tridimensionale proporzionale a quadrilateri articolati elastici. Rif. CNR 1251.

Si tratta di un sensore di misura a contatto da impiegarsi su macchine utensili a controllo numerico per operazioni di copiatura di forme. È in grado di fornire tre segnali elettrici proporzionali alle tre coordinate cartesiane ortogonali che rappresentano la posizione dell'elemento di contatto con l'oggetto da misurare. Il tastatore consente inoltre di effettuare operazioni di misura di tipo continuo grazie alle sue caratteristiche di precisione e di ripetibilità.

Ove emergano altri interessi allo sfruttamento, contattare l'Ufficio trasferimento innovazioni, brevetti, normativa tecnica del Consiglio nazionale delle ricerche, via Tiburtina, 770 - 00159 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

96A6996

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, il testo dell'art. 7, riportato a pag. 59 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di: «1. Sono *erogate* le disposizioni del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466.», deve leggersi: «1. Sono *abrogate* le disposizioni del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466.».

96A7027

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali	Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari		
Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mamoli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale ... L. 385.000
- semestrale ... L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- annuale ... L. 72.500
- semestrale ... L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale ... L. 216.000
- semestrale ... L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 72.000
- semestrale ... L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale ... L. 215.500
- semestrale ... L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale ... L. 742.000
- semestrale ... L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul **c/c** postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189